

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3584**

**EMENDAMENTI**

**Articolo 1  
da comma 95  
e articoli aggiuntivi**

**VOLUME 3**

**8 dicembre 2012**

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, sopprimere la lettera a).

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "25 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter;

1.385

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
*Ufficio Legislativo*

---

agricole alimentari e forestali						
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, GIARETTA, ANTEZZA, MONGIELLO



1.385


AS 3584

**Emendamento**

All'articolo 1, comma 95 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: "gli importi e le connesse prestazioni relative a" sono sostituite dalle seguenti: "gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei", e dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e »;

TOMASELLI



1.386


**EMENDAMENTO**

**ART. 1**

Al comma 95 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole: “*gli importi e le connesse prestazioni relative a*” sono sostituite dalle seguenti: “*gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei*”, e dopo le parole: “*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*” sono inserite le seguenti: “*e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e*”. »

Sen. Enzo GHIGO



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enzo Ghigo".

1.387

## Motivazione

L'emendamento è diretto a chiarire che la riduzione relativa ai contratti di appalto di servizi e di fornitura di beni ospedalieri prevista dall'art. 15, comma 13 lettera a) del DL 95/2012 (spending review) si deve applicare non solo all' "importo dei corrispettivi" ma anche all' "entità dei corrispondenti volumi di acquisto di beni e servizi" come previsto dalla norma.

Infatti l'articolo 15, comma 13, lettera a), del predetto decreto-legge stabilisce che «Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: a) (...) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ...». Con la modifica contenuta nel Disegno di legge di stabilità 2013 si prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 tale riduzione sarà del 10%.

Il testo normativo sembra garantire il rispetto dell'originario *smallagma* contrattuale, disponendo che la riduzione prevista debba applicarsi, in modo proporzionale, sia sugli «importi» che sulle «connesse prestazioni». Tale riduzione viene invece interpretata e applicata in modo scorretto dalla maggioranza delle aziende sanitarie, ritenendo che la norma preveda una riduzione «ex lege» del 5 per cento dei prezzi di aggiudicazione, codificati nei contratti di fornitura in essere.

Questa interpretazione della disposizione anziché portare ad una utile ed auspicabile razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario, trasferisce *tout court* l'intero onere della riduzione a carico dei fornitori, imponendo, di fatto, una vera e propria «tassa» sulle forniture alle aziende sanitarie, introducendo un inedito, ingiusto e penalizzante regime amministrato dei prezzi.

Il chiarimento del dettato normativo contenuto nella proposta emendativa si rende quindi necessario, visto che da gennaio 2013 la riduzione relativa ai contratti in essere di appalto e di servizi di fornitura in ambito sanitario sale dal 5 al 10 per cento a seguito della modifica all'art. 15 comma 13 lettera a) del DL 95/2012 prevista dal DDL di stabilità 2013, al fine di evitare che tante micro e piccole imprese subiscano ingiustificatamente un grave danno economico soprattutto nell'attuale momento congiunturale in cui la crisi continua a far sentire i suoi effetti.

**EMENDAMENTO**

Art 1

Al comma 95, alla lettera a) inserire il seguente:

" alla lettera a), dopo il periodo "tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012" inserire il seguente periodo" :

"e non si applica a quei contratti i cui corrispettivi non presentano differenze significative rispetto ai prezzi unitari di cui alla lettera b) del co. 13 del D.L. n. 95/12 convertito in legge n. 135/2012"

PICHELTO FRATIN



**1.387**  
**BIS**





AS 3584

**Emendamento**

All'articolo 1, comma 95 dopo le parole "alla lettera a)" inserire le seguenti:

le parole: "gli importi e le connesse prestazioni relative a" sono sostituite dalle seguenti: "gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei", e

GIARETTA



**Motivazione**

Si tratta di una interpretazione autentica della ~~previsione~~ della spending review che si rende necessaria in ragione del fatto che diverse ASL interpretano la norma nel senso di mantenere le stesse forniture a fronte di una decurtazione dei prezzi dei contratti in essere

1.388

AS 3584

Art. 1

Emendamento

*Al comma 95, lettera a), dopo le parole "con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale" aggiungere le seguenti "e i livelli occupazionali".*

GHEDINI

ROILO

TREU

CASTRO

DE LUCA CRISTINA

ADRAGNA

BIANCHI

BLAZINA

FASANO

FONTANA

ICHINO

MORRA

NEROZZI

PASSONI

PONTONE

SCARABOSIO

SPADONI URBANI



1.389


A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano limitatamente ai servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, rimanendo esclusi i servizi di riabilitazione omnicomprensiva di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva persone con disabilità complessa certificata."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "230 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "228 milioni di euro per l'anno 2014 e di 272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

GIARETTA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO,  
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, PORETTI



1.390

AS 3584

Articolo 1

Emendamento

Alla lettera a) del comma 95, aggiungere infine il seguente periodo. "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano limitatamente ai servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, rimanendo esclusi i servizi di riabilitazione omnicomprensiva ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva persone con disabilità complessa certificata."

BAIO 

1.391

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 95 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) alla lettera a) dopo le parole “contratti medesimi” sono aggiunte le seguenti “; la riduzione che decorre dal 1° gennaio 2013 non si applica ai contratti il cui corrispettivo sia destinato in misura non inferiore al sessanta per cento alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati per l’esecuzione dei contratti stessi;”

Conseguentemente all’articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole “l’aliquota dello 0,05 per cento” con le seguenti: “l’aliquota dello 0,07 per cento”

SEN. MILANA


1.392

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 347,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 91 milioni di euro per l'anno 2015 e di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI



1.393

## EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

### Art.1

*Al comma 95, sopprimere la lettera b), indi, al comma 96, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 500 milioni;*

*Conseguentemente:*

*al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 110 milioni, le parole: 847,5 milioni con le seguenti: 347,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 91 milioni e le parole: 641 milioni di euro con le seguenti: 141 milioni di euro.*

MASCITELLI, BELISARIO


*Mascitelli*



1.392

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 240 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

  
CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI

  
  
1.395



A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, lettera b), sostituire le parole "al valore del 4,4 per cento" con le seguenti "al valore del 4,6 per cento".

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013, di 347,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 91 milioni di euro per l'anno 2015 e di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI


*Biondelli*

1.396


A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, lettera b), sostituire le parole "al valore del 4,4 per cento" con le seguenti "al valore del 4,6 per cento".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 240 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

  
BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI

**Bassoli**



1.397

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art. 1*

*Al comma 95, lettera b), dopo le parole: 4,4 per cento, aggiungere le seguenti: con esclusione dei dispositivi medici salvavita.*

*Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni, le parole: 847,5 milioni con le seguenti: 747,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 491 milioni e le parole: 641 milioni di euro con le seguenti: 541 milioni di euro.*

MASCITELLI, BELISARIO

*Mascitelli*

**1.398**

AS 3584

Articolo 1

Emendamento

Al comma 95, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis: All'art. 15-bis, comma 2, lettera a), punto 1), della Legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, inserire il punto 1-bis): per quanto riguarda i dispositivi medici, per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il valore del 25° percentile. Il prezzo è rilasciato in presenza di una base dati di almeno venti prezzi.»

BAIO



1.399


A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 95 inserire il seguente:

"95-bis. La riduzione del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 15, comma 13, lettera f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 95, lettera b) del presente articolo, non si applica ai dispositivi medici salvavita."

*Conseguentemente,*

*Conseguentemente,* all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 240 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

 COSENTINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, GRANAIOLO, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI



L. 400

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 95 inserire il seguente:

"95-bis. La riduzione del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 15, comma 13, lettera f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 95, lettera b) del presente articolo, non si applica ai dispositivi medici salvavita."

*Conseguentemente,*

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "48 milioni di euro per l'anno 2014 e di 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

COSENTINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI



1.601

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 95, inserire il seguente:

*"95-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente relative l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati si applica limitatamente ai servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, rimanendo esclusi i servizi di riabilitazione omnicomprensiva ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva a persone con disabilità complessa certificata."*

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. GUSTAVINO

SEN. MILANA

1.402

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 96, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "200 milioni" e le parole "1.000 milioni" con le seguenti "600 milioni".

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 400 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "25 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:  
98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.  
98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.  
98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.  
98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter;

11203



c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

Allegato n.1


(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34

SENATO DELLA REPUBBLICA  
Gruppo Partito Democratico  
*Ufficio Legislativo*

attività culturali						
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, ANTEZZA, MONGIELLO



1.603

313


Ddl 3584

Articolo 1

Dopo il comma 96, inserire il seguente :

96-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in relazione alla valutazione della ponderazione del rischio e delle percentuali di assorbimento del patrimonio di vigilanza delle banche delle operazioni di sconto delle fatture per forniture e appalti della aziende sanitarie da parte delle banche, le Aziende sanitarie locali sono considerate, agli effetti e per i fini indicati, quali enti territoriali al pari delle Regioni" .

BALDASSARRI, DE ANGELIS, GERMONTANI



1.406

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

"96-bis. Al comma 5, dell'articolo 17 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. GUSTAVINO

SEN. MILANA

1.405

A.S. 3584  
EMENDAMENTO  
Articolo 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente comma:*

"96.bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla determinazione di valori unitari a livello nazionale di rimborso per i *Diagnosis Related Groups* (DRG), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2009, n. 56)".

BAIO

*Beio*

1.406

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente comma:*

"96.bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare con propri decreti, su proposta del ministro della salute, la somma di 8.100 milioni di euro all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, nonché all'inserimento delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.). A decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato."

Baio *Baio*

De Lillo *De Lillo*

Bosone *Bosone*

Gustavino *Gustavino*

Li Gotti *Li Gotti*

Garavaglia Mariapia *Garavaglia*

Lauro *Lauro*

De Luca Cristina *De Luca*

Mongiello *Mongiello*

1.407

A.S. 3584  
EMENDAMENTO  
Articolo 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente comma:*

"96.bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono, con riferimento alle strutture sanitarie pubbliche, alla riorganizzazione della rete dei punti nascita, provvedendo alla soppressione di quelli che abbiano registrato, negli ultimi due anni solari interi, una media annua inferiore a 500 parti. Nel medesimo termine, le regioni provvedono alla revoca dell'accreditamento dei settori inerenti ai punti nascita delle strutture sanitarie private che abbiano registrato, negli ultimi due anni solari interi, una media annua inferiore a 500 parti".

BAIO

*Beio*


1.408

A.S. 3584  
EMENDAMENTO  
Articolo 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente comma:*

"96.bis. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apporta, con decreto, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2009, n. 56), ai fini dell'unificazione dei *Diagnosis Related Groups* (DRG) relativi al parto cesareo ed al parto vaginale, con e senza complicanze".

BAIO



1.409



S. 3584


**EMENDAMENTO all'articolo 1**

**Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:**

"96-bis. All'art. 15-bis, comma 2, lettera a), punto 1) della Legge 8 novembre 2012 n. 189 di conversione del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 inserire il punto 1-bis): per quanto riguarda i dispositivi medici, per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il valore della mediana. Il prezzo è rilasciato in presenza di una base dati di almeno venti prezzi."

Garavaglia

Vaccari



1.410

A.S.3584

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

«96-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente:

"12. Le disposizioni del presente articolo non hanno efficacia nei confronti degli operatori economici nonché dei fornitori e subfornitori che operano con la pubblica amministrazione."».

Sen. Latronico  




1.411

## Motivazione

L'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 sulle cosiddette liberalizzazioni (poi convertito nella legge n.27 del 24 marzo 2012) ha introdotto una disciplina specifica ed in taluni punti assai penalizzante, in materia di contratti tra Imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari.

Difatti, in forza del disposto dell'art. 62 del decreto liberalizzazioni, e del relativo decreto interministeriale di attuazione, a far data dal 24 ottobre 2012 entreranno in vigore le nuove norme relative alla regolamentazione dei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari.

Le nuove regole e sanzioni previste dalla disciplina nazionale presentano aspetti discriminatori e distorsivi della concorrenza e si pongono in contrasto con la stessa Direttiva 2011/7/UE da cui traggono origine; ciò in quanto l'art.62 risulta eccessivamente tutelante di determinate posizioni, imponendo tassative condizioni di pagamento, non mitigate da eventuali possibili accordi tra le parti e, soprattutto, sanzioni ad opera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono emerge con tutta evidenza la necessità di tutelare gli operatori economici che risultano esposti a termini di pagamento strettissimi a fronte di termini di incasso lunghissimi (da parte delle P.A.). Sarebbe decisivo per garantire la continuità aziendale delle imprese che operano con la Pubblica Amministrazione, sensibilizzare il legislatore sulla necessità stante l'attuale situazione di crisi economica che interessa anche le P.A. che non dispongono delle necessarie disponibilità di cassa, di escludere dall'ambito di applicazione delle suddette norme (l'art. 62 D.L. n. 1 del 24/01/2012) gli operatori economici che vantano crediti nei confronti della P.A. .

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 96


All'art. inserire il seguente comma:


" 96-bis

All'art. 15, comma 14 della Legge n. 135 del 2012 sostituire la parola: "consuntivata" con la parola "assegnata" e conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. "



6412

Sen. Enzo GIUGO 

Sen. CURSI 

## NOTA TECNICA

Il presente emendamento è finalizzato a ridurre l'aleatorietà della efficacia del provvedimento di cui all'art. 15, comma 14 della Legge n. 135/2012, rendendo certo e non contestabile il calcolo del dato di costo 2011 al quale applicare l'abbattimento previsto. Disporre di un dato certo quale la "spesa assegnata" per il 2011 fornirebbe certezza del risultato atteso in quanto la dicitura "spesa consuntivata" è foriera di incertezza e potrebbe portare all'instaurazione di numerosi ricorsi, oltre a quelli già in itinere.

L'emendamento proposto, quindi, raggiunge il duplice scopo di assicurare certezza della riduzione della spesa e semplificazione amministrativa.

L'onere finanziario è valutato, tenendo conto di quanto previsto nella relazione tecnico-finanziaria al DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che calcolava il risparmio per il 2013 in 140 milioni di euro e, dal 2014 in 280 milioni di euro, in 20 milioni di euro per l'anno 2013 ed in 40 milioni di euro dal 2014

EMENDAMENTO  
ART. 1

Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

<<96-bis. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano prevedono all'interno delle strutture sanitarie, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della Salute avente per oggetto "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici /apparecchiature elettromedicali".>>

VICARI

BONFRISCO



1.413

MOTIVAZIONE


Oggi si stima che la quota relativa ai costi sostenuti per effetto della "medicina difensiva" si aggiri intorno al 15 % dei costi totali sostenuti dal SSN (dati SIFO). Premesso che si propone di attivare funzioni per il risk management che includano competenze di medicina legale, medicina del lavoro e ingegneria clinica solo laddove presenti, rimandando le eventuali attivazioni delle funzioni mancanti ad una fase temporale successiva da valutare secondo quanto consigliato (e non mandatorio) dal Ministero della Salute con la Raccomandazione n. 9 del 2009, l'emendamento proposto non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato.

A.S. 3584  
Emendamento

*All'articolo 1, dopo il comma 96, aggiungere alla fine il seguente comma:*

"96.bis. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'art 10, comma 5-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e già banditi alla data dell'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana dei Farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'art 48, comma 8, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326".

PICHETTO  
MAZZARACCHIO



1.614



## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 96, inserire i seguenti:

«96-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole "di Paesi terzi" sono aggiunte le seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 aprile 2012 del Ministero della Salute, ma una formale notifica a firma della Persona Qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro.

96-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. 12 aprile 2012, trascorsi 30gg dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva.».

CURSI  
*Cursi*

1.615






**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

*96bis. Il comma 2 dell'articolo 6bis del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, è abrogato.*

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI




1.416

A.S. 3584  
Emendamenti  
Art. 1

Dopo il comma 96 aggiungere il seguente:

"96-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché la pubblicazione sul sito *web* dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi."

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, AGOSTINI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO,  
CHIAROMONTE, GRANAIOLO, MERCATALI, PORETTI



1.417

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 96 inserire il seguente:

"96-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Il Commissario provvede, entro il 31 marzo 2013, allo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»"

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, AGOSTINI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE,  
COSENTINO, GRANAIOLA, MERCATALI, PORETTI

*Marino*

1.618

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente:*

"96-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini" di Genova."

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

*A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2013: - 25.000;

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

*B) alla voce Ministero degli affari esteri:*

2013: - 25.000.

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

1.619

PINOTTI

*Pinotti*

EMENDAMENTO

ART. 1

*Solman*  
Al comma 97, eliminare il comma "1-quater".



Sen. Lorenzo Piccioni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lorenzo Piccioni".

**Motivazione**

Il comma *1-quater* introduce elementi di estrema rigidità per gli enti pubblici che si troverebbero nell'impossibilità di concludere programmi già avviati e procedure già in corso.



1.420

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 97, al comma "1-quater", dopo le parole: "salvo che" inserire le seguenti: "ne siano comprovate l'indispensabilità e l'indilazionabilità secondo le modalità di cui al precedente comma 1-ter, ovvero".

Sen. Lorenzo Piccioni



**Motivazione**

Il comma 1-quater introduce elementi di estrema rigidità per gli enti pubblici che si troverebbero nell'impossibilità di concludere programmi già avviati e procedure già in corso.

1.421

A.S. 3584

Art. 1

Al comma 97, capoverso 1-quater, aggiungere, alla fine del primo periodo il seguente:  
"Sono comunque fatte salve le procedure già avviate o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sulle risorse finanziarie già stanziare per le medesime finalità."

PINOTTI

*Pinotti*

1.422

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 97, <sup>cablato</sup> punto 1-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"La disposizione non si applica alla spesa relativa all'acquisto di nuovi immobili già finanziati con vincolo destinazione alla data di approvazione della presente legge, a quella finanziata con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quella per i servizi agli studenti e le residenze universitarie."

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

**1.423**



AS 3584

Art. 1

Emendamento

*Al comma 97, capoverso «1-quater», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Sono altresì escluse le amministrazioni universitarie ricomprese nei territori interessati dai fenomeni sismici del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni."*

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.000;

2014: - 2.000;

2015: - 2.000.

BERTUZZI, BALBONI

*Bertuzzi*

1.424

A.S. 3584

Art. 1

Al comma 97, capoverso 1-quater, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

"La disposizione non si applica alle operazioni di acquisto di immobili già finanziate o cofinanziate da specifiche disposizioni normative recanti un vincolo di destinazione, in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, e alle operazioni finanziate con risorse derivanti da entrate proprie o da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelle per i servizi agli studenti e le residenze universitarie.

PINOTTI

*Pinotti*

*1.425*

**Emendamento****Articolo 1**

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 97 aggiungere infine: "1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88."
- b) Dopo il comma 121, aggiungere il seguente comma: "121-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88."

Sen. Valter Zanetta

1.426



**Motivazione**

L'emendamento persegue la finalità di scongiurare il blocco della realizzazione di piani e programmi finanziati con risorse comunitarie e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione a favore delle Regioni ricadenti all'interno delle Aree sottoutilizzate e degli obiettivi Convergenza e Competitività definiti in attuazione delle politiche di coesione. Detti piani e programmi prevedono, infatti, interventi a favore di amministrazioni pubbliche, enti ed Università che, sebbene già selezionati e finanziati, rischiano di non poter trovare attuazione nei tempi utili richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'emendamento non comporta aggravio di spesa in quanto l'esclusione si applica ad interventi ricadenti in piani già finanziati e soggetti a definanziamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di spesa. L'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme emendate degli interventi in parola, invece, consente di rispettare la tempistica già definita dai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi.

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

Al comma 97 capoverso "all'articolo12", dopo il comma 1 - quinquies aggiungere il seguente:

"1- *quinquies bis*. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1 - quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Sen. Latronico



1.427

## Motivazione

L'emendamento persegue la finalità di scongiurare il blocco della realizzazione di piani e programmi finanziati con risorse comunitarie e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione a favore delle Regioni ricadenti all'interno delle Aree sottoutilizzate e degli obiettivi Convergenza e Competitività definiti in attuazione delle politiche di coesione. Detti piani e programmi prevedono, infatti, interventi a favore di amministrazioni pubbliche, enti ed Università che, sebbene già selezionati e finanziati, rischiano di non poter trovare attuazione nei tempi utili richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'emendamento non comporta aggravio di spesa in quanto l'esclusione si applica ad interventi ricadenti in piani già finanziati e soggetti a definanziamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di spesa.

L'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme emendate degli interventi in parola, invece, consente di rispettare la teppistica già definita dai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi.

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1



Dopo il comma 97, aggiungere il seguente

«97-bis. Aggiungere il seguente articolo:

97. *AS* Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

97. *per quota* La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

1.628

91 quote

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

91 quote

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.»



Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN  
 Sen. Mauro Maria MARINO  
 Sen. Enzo GHIGO  
 Sen. Aldo SCARABOSIO  
 Sen. Maria RIZZOTTI  
 Sen. Pietro MARCENARO  
 (BORNACIN)

1.428

2/2



A.S. 3584

Emendamento

ART. 1

Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:

"97-bis. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferiti agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il comma 11bis dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Sono fatti salvi gli accordi tra detti enti e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge."

PEGORER, MERCATALI



1.429

A. S. 3584  
EMENDAMENTO  
Art. 1

---

*Dopo il comma 97, aggiungere il seguente: "97-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole "e il comma 17" sono inserite le seguenti: "Tale rinuncia è intesa quale esenzione dal pagamento da parte degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica della quota spettante allo Stato."*

*Mercatali*  
MERCATALI, PEGORER

1.630

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

«97-bis. Aggiungere il seguente articolo:


1. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazione sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.000 milioni".»



1.431

Sen. Gilberto PICCHETTO 


Sen. Mauro Maria MARINO 

Sen. Enzo GHIGO 

Sen. Aldo SCARABOSIO 

Sen. Maria RIZZOTTI 

Sen. Pietro MARCENARO 

(BORNACINI) 

## **Relazione illustrativa**

EFFETTI FINANZIARI: la disposizione proposta ha un effetto negativo pari a 1.000 milioni di euro sull'indebitamento netto ed è neutrale sul saldo netto ~~la~~ finanziare.

**Emendamento**

**Art. 1**


Dopo il comma 87, inserire il seguente:

87-bis

Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano nuovamente efficacia le disposizioni del comma 2-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

**Relazione illustrativa**

La norma proposta reintroduce, a seguito dell'abrogazione intervenuta con il comma 4 dell'articolo 20 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), l'individuazione di un coefficiente di correzione dei parametri di virtuosità, definiti ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del DL 98/2011 ai fini della ripartizione dell'ammontare del concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in modo da tener conto, per l'andamento dei parametri nel tempo, del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti.



CESPOSITO

1.632



## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

«97-bis. ~~Aggiungere il seguente articolo:~~

1. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili".»



1.633

Sen. Gilberto PICCHETTO FRATTIN 


Sen. Mauro Maria MARINO 

Sen. Enzo GHIGO 

Sen. Aldo SCARABOSIO 

Sen. Maria RIZZOTTI 

Sen. Pietro MARCENARO 

(BORNACINI) 

### Relazione illustrativa

EFFETTI FINANZIARI: la disposizione proposta ha un effetto negativo pari a 1.000 milioni di euro sull'indebitamento netto ed è neutrale sul saldo netto da finanziare.

## **Relazione illustrativa**

**EFFETTI FINANZIARI:** la modifica proposta non ha effetti sull'indebitamento, ma solo sul saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.000 milioni.

La norma assegna alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 1.000 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione dei comuni del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti ai Comuni nei limiti degli importi individuati, per ciascuna regione, attraverso l'accordo definito in sede di Conferenza Unificata.

## **COPERTURA FINANZIARIA**

Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 2.000 milioni con riferimento alla riduzione della spending review con effetti sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento netto, a 1.000 milioni per la riduzione degli obiettivi di patto di stabilità con effetti esclusivamente sull'indebitamento netto e a euro 1.000 milioni per l'incentivazione del patto verticale con effetti esclusivamente sul saldo netto da finanziare, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalla seguente proposta di modifica:

All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,7;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

## **Effetti**

Tenendo conto di una raccolta dei giochi elettronici d'azzardo stimabile intorno ai 30 miliardi di euro per il 2013, la variazione delle aliquote proposte è in grado di generare un maggior gettito di 3000 milioni di euro a decorrere dal 2013.

**EMENDAMENTO**  
**AS 3584**  
**LEGGE DI STABILITA'**  
**Articolo 1**

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

"97-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle associazioni rappresentative delle cooperative che esercitano attività di vigilanza sulla base di specifica disposizione di legge regionale".

Sen. SARO



**1.434**





EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

«97-bis. Aggiungere il seguente articolo:

"Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ed hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013".»

Sen. Gilberto PICCHETTI FRATTINI

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Aldo SCARABOSIO

Sen. Maria RIZZOTTI

Sen. Pietro MARCENARO

(BORNACIN)



1.435

**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Al comma 97 aggiungere infine:

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



**A. 636**

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

Sostituire il comma 98 con il seguente:


*98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.*

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente:

*5 bis. All'articolo 3 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*“6 bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia sub-locato a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione.”*

1.637



Sen. Latronico

## Motivazione

L'emendamento interviene sull'articolo 3 denominato "Cedolare secca sugli affitti" del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23.

L'emendamento rende possibile l'opzione della c.d. "cedolare secca" ai proprietari di immobili che concedono in affitto l'immobile a persone giuridiche operanti nelle città sedi di università che concedono in sub-locazione i medesimi immobili ad una categoria sociale particolarmente debole e meritevole di tutela che è quella degli studenti universitari (art. 5 della legge 431/1998).

L'emendamento intende perseguire due obiettivi:

1. contribuire al miglioramento e all'aumento dell'offerta abitativa a favore degli studenti universitari, settore che oggi vede impegnate anche numerosi soggetti giuridici che successivamente sub-locano a studenti;
2. contrastare, in un settore fortemente soggetto, l'evasione fiscale.

La mancata possibilità di applicazione della cedolare secca per il proprietario persona fisica che loca a soggetti giuridici all'uso specializzati, farebbe perdere parte dell'offerta abitativa per studenti universitari, con conseguenti disagi e negative ricadute nel contesto sociale delle città universitarie.

Si precisa che la "cedolare secca" è solo una possibilità che è concessa al proprietario che loca immobili, essendo comunque una decisione che può compiere in autonomia.

L'applicazione ivi concessa nel caso di locazione da parte del proprietario a soggetti giuridici che svolgono attività specifica di locazione per studenti universitari, è esclusa per tutte le altre tipologie locative.

Il presente emendamento comporta oneri quantificabili in un milione per il bilancio dello Stato, a decorrere dal 2013, a cui si fa fronte con una riduzione del Fondo affitti previsto nella legge di stabilità.

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire i seguenti:

"34.bis. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differita al 30 giugno 2013.


34 ter: in deroga a quanto stabilito nel decreto legge 15 maggio 2012, n.59 , n.59 si dà proroga, all'unità Commissariale ExOPCM n. 3947 del 16 giugno 2011, fino al 31 dicembre 2013, senza ulteriore impegno di spesa."

Conseguentemente il comma 98 dell'articolo 1 è così sostituito: "98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 248 milioni di euro per l'anno 2013, di 845,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 589 milioni di euro per l'anno 2015 e di 639 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."

Maraventano

Garavaglia

Vaccari



1.638

-----  
FINE WILLIAM DE ROSA

A.S. 3584


Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:


“34-bis. Il comma 6-quinquies dell'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 è abrogato.”

Conseguentemente il comma 98 dell'articolo 1 è così sostituito: “98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 248 milioni di euro per l'anno 2013, di 845,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 589 milioni di euro per l'anno 2015 e di 639 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.”

Garavaglia



Bonfrisco



1.639

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

- 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
- 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
- 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
- 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016;

b) ~~l'allegato 3 di cui all'articolo 29, comma 1, la lettera b), come modificato dalla lettera a) è sostituito dall'allegato 1;~~

c) all'articolo 29, comma 1), la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) I contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell'esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati".

d) all'articolo 32, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, la Giunta Regionale, nel caso

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
**Ufficio Legislativo**

di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'articolo 19 comma 2, lett. b) punto i) e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto ii) entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale";

4) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33;

5) all'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 2014".»

**ALLI**

<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>% ammortamento</b>
TERRENI	
FABBRICATI	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	1,50%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	2,00%
Edifici destinati alla vendita	0,00%
Costruzioni leggere	10,00%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,50%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,00%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	1,50%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO AD USO CIVILE	2,00%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12,50%
MOBILI E ARREDI	10,00%
AUTOMEZZI	20,00%
ALTRI BENI MATERIALI	20,00%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	—
E ACCONTI	—
OGGETTI D'ARTE	—
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>% ammortamento</b>
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	20,00%

2/5

1.640



Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 98;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

"98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.";

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla ~~Tabella~~ Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701);

d) alla Tabella A:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 47.000;

2014: - 42.000;

1.660

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
**Ufficio Legislativo**

2015: - 42.000.

B) alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

e) ridurre in maniera lineare le dotazioni di conto capitale dei Fondi speciali di cui alla tabella B per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34

4/5

h460

SENATO DELLA REPUBBLICA  
Gruppo Partito Democratico  
*Ufficio Legislativo*

Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

MARINO IGNAZIO, AGOSTINI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CARLONI,  
CHIAROMONTE, COSENTINO, GIARETTA, GRANAIOLA, LUMIA, MERCATALI,  
MORANDO, PEGORER, PORETTI

*Manno*

**1.440**

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

*2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato.*

*2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui per l'anno 2013, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2014, a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

*1.661*

## EMENDAMENTI AS.3584

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

#### Art. 1

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 41, lettera a), dell'articolo 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

1.447

Emendamento

Art. 1

*Al comma 98, sopprimere le seguenti parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013"*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:*

"40- bis Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, fatto salvo quanto previsto al comma 40, è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro nell'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, anche tenuto conto delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, e sono finalizzate prioritariamente, in misura non inferiore all'80% delle risorse disponibili, al ripristino delle infrastrutture e alle altre opere danneggiate, alla realizzazione delle opere prioritarie per la messa in sicurezza dei territori colpiti nonché, per la restante quota, alla copertura degli oneri connessi al parziale ristori dei danni subiti dalla popolazione e, ove non siano già stati adottati i provvedimenti di cui all'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, agli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di cui al presente comma, i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, fino al 31 dicembre 2013 con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, individuati con riferimento alla specificità e alla natura degli eventi nel medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

37 ter Si applicano altresì le seguenti disposizioni del medesimo decreto legge n.74/2012:

- a) articoli 8 e 15, secondo le specifiche modalità applicative stabilite rispettivamente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, entrambi da emanare entro il 31 dicembre 2012;
- b) Articolo 7 secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 dicembre 2012.

37 ter- In ragione delle reiterate situazioni emergenziali occorse negli ultimi anni nel territorio della Regione Toscana, le risorse finanziarie assegnate alla medesima Regione ai sensi del comma 37 bis possono essere utilizzate dal Commissario delegato anche per la realizzazione delle opere prioritarie per la messa in sicurezza dell'intero territorio regionale, attraverso la predisposizione di un piano straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel quale possono essere ricompresi ed attuati con le modalità di cui al comma 37 bis interventi urgenti, anche già previsti negli atti di programmazione ordinaria e straordinaria, finanziati con altre fonti di finanziamento. Nel piano confluiscono anche gli interventi di cui all'art.17 del DL 30 dicembre 2009, n.195 "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", alla cui realizzazione provvede il Commissario delegato. Nel piano sono altresì indicati gli adeguamenti degli attraversamenti ferroviari e autostradali necessari per l'efficacia delle opere ivi previste, al fine del loro inserimento, quali priorità, nei programmi di investimento degli enti competenti.

FIORONI, FILIPPI Marco, MERCATALI, FERRANTE



1.443

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 35 inserire il seguente:*

"35-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 7-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito d'impresa, inclusi i titolari di reddito di impresa commerciale, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, e che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, hanno subito in conseguenza degli eventi sismici una riduzione, certificata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, del fatturato o della produzione lorda vendibile pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni e di misura tale da condizionare ancora una ripresa piena dell'attività di impresa, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre al 30 giugno 2013. I soggetti di cui al precedente periodo presentano apposita istanza per la fruizione del finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale dei commissari delegati, di cui al comma 1 del presente articolo, che provvedono a verificare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la capienza del fondo di cui al comma 7 del presente articolo».

b) al comma 7-ter, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a-bis), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7»;

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti "25 milioni di euro per l'anno 2013, di 447,5 milioni di euro per l'anno 2014";
- b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

  
BARBOLINI, BALBONI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI,  
GHEDINI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI,  
SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

"22-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, per l'anno 2013 lo stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013";

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

"98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per l'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,



**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
**Ufficio Legislativo**

comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.";

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1			123,06		
Ministero dello sviluppo economico	10,56			9,08		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68			8,32		
Ministero della giustizia	29,80			25,64		
Ministero degli affari esteri	5,36			4,60		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48			31,46		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60			3,96		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40			35,60		
Ministero della difesa	47,22			40,60		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16			2,72		
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12			9,56		
Ministero della salute	12,86			11,06		
<b>Totale</b>	<b>355,34</b>			<b>305,70</b>		

ROILO, TREU, CASTRO, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, CARLONI, FASANO, GIARETTA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, MERCATALI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

*Kale*

2/h  
81

1.465

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

All'articolo 32, sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti "400 milioni".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013".

BIONDELLI, BASSOLI, BLAZINA, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLO,  
MARINO IGNAZIO, PORETTI, ADERENTI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO,  
ASTORE, BARBOLINI, BASTICO, BIANCHI, BOLDI, CARLONI, CASTIGLIONE, CASTRO,  
CHIURAZZI, CHITI, COSTA, DE LUCA Cristina, DE LUCA Vincenzo, DE SENA, DEL  
VECCHIO, ESPOSITO, FASANO, FOSSON, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia,  
GARAVAGLIA MASSIMO, GHEDINI, GIARETTA, GRAMAZIO, GUSTAVINO, ICHINO,  
MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORRA, MUSI, NEROZZI, PASSONI,  
PERTOLDI, PINOTTI, PONTONE, RIZZI, ROILO, ROSSI PAOLO, SBARBATI,  
SCARABOSIO, SERRA, SPADONI URBANI, STRADIOTTO, TOMASELLI, TOMASSINI,  
TREU, VITA, ZANOLETTI

*Barbell'*

1.446

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2013."

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013";

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

"98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per l'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter."

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
**Ufficio Legislativo**

legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1			123,06		
Ministero dello sviluppo economico	10,56			9,08		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68			8,32		
Ministero della giustizia	29,80			25,64		
Ministero degli affari esteri	5,36			4,60		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48			31,46		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60			3,96		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40			35,60		
Ministero della difesa	47,22			40,60		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16			2,72		
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12			9,56		
Ministero della salute	12,86			11,06		
<b>Totale</b>	<b>355,34</b>			<b>305,70</b>		

1.447

RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, GIARETTA, LUMIA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Rusconi*

2  
84 *h*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

*(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e ai commi 24-bis e 24-ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122)*

1. All'articolo 17 del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 10, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2013-2015»; le parole: "40%" sono sostituite dalle seguenti: "50%". Il secondo periodo è abrogato;
  - b) al comma 11, le parole: « Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2013-2015»;
  - c) al comma 12 sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, le parole: « Per il triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2013-2015» e le parole: « il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « il personale avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno prescritti dai rispettivi ordinamenti e i requisiti di anzianità di cui al comma 10 del presente articolo maturati nella stessa amministrazione »; al terzo periodo, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2015 »; dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Non si applica il principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la selezione di personale titolare di un contratto a tempo determinato, avente i requisiti di anzianità di cui al comma 10 del presente articolo, proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili e avviato alle attività secondo criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.»;
  - d) al comma 13 le parole: « Per il triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2013-2015».
2. Al comma 24-bis dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al secondo periodo le parole: «Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «La proroga dei rapporti può essere disposta in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati. Fermi, in ogni caso, gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo e ogni altra sanzione, diversa da quella derogata dal presente comma, in caso di violazione del patto di stabilità interno.»
  - b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini della salvaguardia ed invarianza

dei saldi di finanza pubblica, gli oneri discendenti dalla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per le regioni a statuto speciale nonché per enti territoriali facenti parte delle predette regioni, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario alla data del 31 dicembre 2009.»

3. Il comma 24-ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:  
 98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15

6668

2/3

Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	1.64,95

GARRAFFA, ADRAGNA, BIANCO, CRISAFULLI, LUMIA, PAPANIA

*Garrappa*

1.448

*313*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:


Art. 1-bis

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:  
11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA



10669



A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e tre anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015."

SERAFINI ANNAMARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA,  
BIONDELLI, MONGIELLO



1.450

A.5. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis

1. All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le parole "tre dodicesimi" sono sostituite con le seguenti "sei dodicesimi"

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

*Agostini*

1.451

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:


Art. 1-bis

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, " con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013"

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO



1.452

Art. 2

*Dopo il comma 27, inserire i seguenti:*

*27-bis.* Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

*27-ter.* Il Fondo di cui al comma *27-bis* ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2013, 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

*27-quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *27-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

*27-quinquies.* Le somme di cui al comma *27-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

*27-sexies.* Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

*28-octies.* In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *27-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *27-bis*, da riassorbire secondo

1.453

tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 27-quater.

28-novies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 27-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017."

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 191 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";*

b) *ridurre in maniera lineare le dotazioni di conto capitale dei Fondi speciali di cui alla tabella B per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;*

c) *ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)*

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE



1.653




A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 31, sostituire le parole "300 milioni" con le seguenti "500 milioni".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013".

GIARETTA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI, CHIAROMONTE, COSENTINO,  
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PEGORER, PORETTI,  
SERAFINI ANNA MARIA



1.454

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

"24-bis. L'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 1° gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 7 novembre 2011. I benefici derivanti dalla legge n. 210 del 1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del presente comma."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "73 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "71 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Sopprimere il comma 30.*

*Conseguentemente, All'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "95 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015".*

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Antenna*

1.456



A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 3

Al comma 12, sostituire le parole "31 dicembre 2013" con le seguenti "31 dicembre 2014".

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "97 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2014".

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

*Bersel*

1.457

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2


Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2014 e di 142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

VITA



1.458

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

“27-bis. Le somme stanziare dalle Regioni e dalle Province destinate esclusivamente all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno per l'anno 2013 nei limiti di 150 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle Finanze provvede con proprio decreto ad assegnare a ciascuna amministrazione l'ammontare delle spese escludibili dal patto di stabilità interno.”

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013";

GIARETTA, PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, BOSONE, FLUTTERO



1. 459

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "148 milioni di euro per l'anno 2014 e di 192 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

ROILO, MERCATALI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

*Rebo*

1.460

## EMENDAMENTI AS.3584

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

### Art.1

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 65 milioni;*

*alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale..., voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Legge 328/2000, Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:*

2013:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2014:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2015:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

*Mascitelli*

1. 4 6 1

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni.*

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2014:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2015:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

CARLINO, CAFORIO, PARDI, MASCITELLI

*Carlino*

1.462

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013".

VITA



1.463

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Al comma 35, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: "40 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: "140 milioni di euro";
- b) dopo le parole: "nelle Marche" inserire le seguenti. ", in Abruzzo, in Toscana, in Umbria, in Molise, nel Lazio, in Campania, in Puglia, in Basilicata, in Calabria".

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013," con le seguenti "110 milioni di euro per l'anno 2013".*

*Agostini*

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MARINI, MERCATALI, MORANDO,  
PEGORER

1.464



Emendamento

Art. 2

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a sostegno dell'impresa sociale).

1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

*m-bis*) commercio equo e solidale;

*m-ter*) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

*m-quater*) alloggio sociale".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere *m-bis*), *m-ter*) e *m-quater*), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

3. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a ventinove anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005 n. 118, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi tre anni di assunzione, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*c-ter*) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n.118.

5. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

6. Al comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*i-novies*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

7. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota *II-sexies*";

2) dopo la nota *II-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*II-sexies*). A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta";

b) all'articolo *II-bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali".

8. Nei processi di riconversione parziale o totale di aziende in crisi in imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente comma.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "130 milioni di euro per l'anno 2013, di 727,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 471 milioni di euro per l'anno 2015 e di 521 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GIARETTA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI,  
TOMASELLI

*D. Giovan Paolo*

1.465

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ed al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 agosto 2014, si applicano i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto."

*Conseguentemente*, al comma 15, sostituire le parole "dei commi 13 e 14" con le seguenti "del comma 14".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA



1.466

A.S. 3584  
Art. 2

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"13. Al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ed al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti e al personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 agosto 2014, si applicano i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

VITA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Vita

1.467

A.S. 3584

Art. 2

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

VITA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

VITA

1.468

A.S. 3584


Art. 2

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 13 è abrogato."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA



1.468

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2


Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, le parole "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta per cento" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2015"."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "142 milioni di euro per l'anno 2013, di 622 milioni di euro per l'anno 2014, di 273 milioni di euro per l'anno 2015 e di 287 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI,  
MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI, VITA



1.470

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 2:*

*al comma 32, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro per l'anno 2014;*

MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

*Mascitelli*

1. 471



**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «spese sostenute entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute a decorrere dall'anno 2012».*

MASCITELLI, BELISARIO, DI NARDO, PARDI

*Mascitelli*

1. 472

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni di euro per l'anno 2015 e di 491 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013.*

DI NARDO, PARDI, MASCITELLI, BELISARIO,

*Di Nardo*

1. 473

## EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

### Art. 1

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 265 milioni;

b) alla Tabella C, aggiungere la seguente Missione: Casa e assetto urbanistico, Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998, disciplina delle locazioni:

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2014:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2015:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

MASCITELLI, DE TONI, CARLINO

*Mascitelli*

1.474

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 33, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti "150 milioni".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013".

RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA  
MARIAPIA, GIARETTA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PEGORER,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Rusconi*

1.475

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma decennale straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

11-ter. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 7-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697 milioni di euro per l'anno 2014, di 441. milioni di euro per l'anno 2015, di 541 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, di 581 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

TOTARO, GALLONE, FASANO



1.476



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis

*(Patto regionalizzato)*

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 400 milioni di eura per gli anni 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri a valere sulle seguenti risorse:*

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno " con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015"

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle

spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

c) all'articolo 3, comma 41, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000- 40.000.

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, BOSONE, MARINO  
Mauro, MONGIELLO

*Agostini*

1.477



## Emendamento

## Art. 2

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma decennale straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

11-ter. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 7-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697 milioni di euro per l'anno 2014, di 441. milioni di euro per l'anno 2015, di 541 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, di 581 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

PASSONI, CHITI, DELLA MONICA, MARCO FILIPPI, VITTORIA FRANCO, GRANAIOLA, LIVI  
BACCI, MARCUCCI, NEROZZI

*Passoni*

Emendamento

All'articolo 3 sopprimere il comma 30.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni" "847,5 milioni" e "591 milioni" rispettivamente con le seguenti: "150 milioni", "747,5 milioni" e "491 milioni";

Vallardi  
Vaccari

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Valli' over 'Va', positioned to the right of the printed names.

1.478

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*


“5-bis. All’articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle parole: " In presenza di almeno quattro figli a carico" premettere le seguenti: ‘In presenza di un figlio portatore di handicap è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap’”.

*Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole:*

" Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.”

*Conseguentemente,*

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"



SERAFINI, TREU, GHEDINI

1.480

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

“5-bis. All’articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle parole: " In presenza di almeno quattro figli a carico" premettere le seguenti: ‘In presenza di figli di età inferiore a tre anni ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni”.

*Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole:*

“La detrazione è aumentata a 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.”

*Conseguentemente,*

all’articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

  
SERAFINI, TREU, GHEDINI

1.481

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

"22-bis. "La disposizione di cui all'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che gli effetti delle norme ivi abrogate conservano la propria efficacia anche dopo il 30 luglio 2010 in favore di tutti i lavoratori cessati dall'iscrizione al fondo sostitutivo o esclusivo prima del 31 luglio 2010, indipendentemente dalla avvenuta presentazione della domanda, ove prevista, nonché nei confronti del personale in regime di preavviso alla data del 30 luglio 2010, che, al termine di tale periodo, in relazione alla specifica disciplina dei singoli ordinamenti, abbiano cessato l'attività lavorativa."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "170 milioni di euro per l'anno 2013, di 767,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 511 milioni di euro per l'anno 2015 e di 601 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO



1.482

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

"22-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi da 12-octies a 12-undecies sono abrogati."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "170 milioni di euro per l'anno 2013, di 767,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 511 milioni di euro per l'anno 2015 e di 601 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO



1.483

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Sopprimere il comma 13*

→

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: " 171 milioni di euro per l'anno 2013, di 749,9 milioni di euro per l'anno 2014, di 496,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 546 milioni a decorrere dall'anno 2016";

DEL VECCHIO, SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, NEGRI,  
PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO,  
BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA,  
MONGIELLO, BARBOLINI

*Del Vecchio*

1.484


A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Sopprimere i commi 26 e 27.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "173,5 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".*



PIGNÈDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO,  
AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

1.485



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2


Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "180 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "178 milioni di euro per l'anno 2014 e di 222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI



1.486

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

"22-*bis*. Agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, provenienti dalle gestioni previdenziali di ex dipendenti pubblici, ex dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ex dipendenti del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia che vogliano trasferire le loro posizioni assicurative al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e ne abbiano il diritto, è data facoltà di richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi secondo la presente normativa.

22-*ter*. La facoltà di cui al comma 22-*bis* può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto l'età per il diritto al conseguimento della prestazione di vecchiaia nella gestione con il requisito più elevato e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, abbia accumulato un'anzianità contributiva almeno pari a quella prevista per la pensione di vecchiaia anticipata.

22-*quater*. La facoltà di cui al comma 22-*bis*, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché questo ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-*quinquies*. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 22-*quater*.

22-*sexies*. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.

22-*septies*. La misura del trattamento di ogni singola gestione è determinata secondo le seguenti modalità:

a) viene determinata la prestazione con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione;

SENATO DELLA REPUBBLICA  
Gruppo Partito Democratico  
Ufficio Legislativo

b) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alla lettera a), viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso la gestione in valutazione, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.

c) in deroga a quanto previsto dalle lettere a) e b), qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica in valutazione sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.

22-octies. Per quanto non disciplinato nei commi da 22-bis a 22-septies si fa riferimento alle norme della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

Allegato 1

(articolo 2, comma 2-septies, lettera b))

Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione

$$P_{tot} = P_0 * \left( \frac{A}{A - a} \right) + P_1 * \left( \frac{A - 1 - a}{A - a} \right)$$

dove:

$P_{tot}$  = Quota di pensione da totalizzazione

$P_0$  = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nella gestione in valutazione

$P_1$  = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui all'art. 3, comma 2 lettera a)

$A$  = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista

$a$  = Anzianità contributiva maturata presso l'ente"

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "187 milioni di euro per l'anno 2013, di 719,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 434 milioni di euro per l'anno 2015 e di 218 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

"22-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 e ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 29 del 1979 e successive modificazioni, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione qualora tali periodi non soddisfino i requisiti minimi per il diritto ai trattamenti pensionistici. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità, della pensione anticipata, nonché dei trattamenti per inabilità, di inidoneità proficua al lavoro, di assegno ordinario di invalidità e ai superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-ter. Le disposizioni di cui al comma 22-bis non sono applicabili, fino alla completa parificazione dei requisiti anagrafici previsti per il trattamento di vecchiaia in ciascun ordinamento di appartenenza, alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed iscritte ai regimi esclusivi nei casi in cui presentino domanda di ricongiungere nell'INPS differenti periodi contributivi maturati presso le corrispondenti gestioni.

22-quater. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia e della pensione anticipata è conseguito in presenza dei requisiti, anagrafici e di contribuzione, previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 22-bis e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta iscritto al momento dell'accesso alla pensione.

22-quinquies. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-sexsies. La facoltà di cui al comma 22-bis deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 22-bis, anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o di trasferimento.

22-septies. L'esercizio della facoltà di cui al comma 22-bis è effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2006. Per il pagamento dei trattamenti liquidati si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-octies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

22-novies. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 22-bis, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

22-decies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 22-bis a 22-duodecies.

22-undecies. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-bis, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 22-bis a 22-duodecies e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 22-bis.

22-duodecies. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In ogni caso, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del presente articolo non può essere di misura superiore alla pensione che il richiedente l'esercizio del cumulo avrebbe maturato, se avesse versato tutti i contributi nell'Assicurazione generale obbligatoria."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "187 milioni di euro per l'anno 2013, di 719,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 434 milioni di euro per l'anno 2015 e di 218 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO



1.488

A.S. 3585

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 34, è inserito il seguente:

«34-bis. A decorrere dall'anno 2013, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, sono esentati dal pagamento della quota di imposta municipale propria riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.».

*Conseguentemente,*

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "175 milioni di euro per l'anno 2013, di 772,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 516 milioni di euro per l'anno 2015 e di 566 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE

*Fioroni*

1.489

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

**17-bis.** Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.».

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: " 200 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO,  
AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO



1.490

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

*17-bis.* Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore nominale non superiore a euro 5.000».

*Conseguentemente:*

*a)* all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: " 200 milioni di euro per l'anno 2013";

*b)* all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO,  
AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

*Bechellini*

1.491



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

**17-bis.** Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: " 200 milioni di euro per l'anno 2013";

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BARBOLINI, GIARETTA, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria,  
STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER. MONGIELLO

*Barbolini*

1.492

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

"30-bis. Al fine di dare effettiva attuazione alla sperimentazione del programma «carta acquisti», di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a detto programma assegnata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013.

MASCITELLI, CARLINO

*Mascitelli*

1.493

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

**17-bis.** Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000.».

*Conseguentemente:*

**a)** all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: " 200 milioni di euro per l'anno 2013";

**b)** all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO,  
AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

*Barbolini*

1.494

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 27 inserire i seguenti:

"27-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e».

27-ter. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, spettante ai soggetti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 27-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "204 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "129 milioni di euro per l'anno 2014 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Reano*

1.495

## A.S. 3584

### Art. 3 Emendamento

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016", con le seguenti:

"206,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



1.496

## Motivazioni

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative). La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione della norma e, conformemente alla relazione tecnica governativa, contenuta nell'Atto Camera 5534 che indica in 43,7 milioni gli effetti finanziari della disposizione, si procede, di conseguenza, alla modifica degli importi di cui all'articolo 1, comma 98, concernente il fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

1.496

## EMENDAMENTO

## ART. 1

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: “250 milioni di euro per l’anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 591 milioni di euro per l’anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”, con le seguenti: “206,3 milioni di euro per l’anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l’anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l’anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.”.



Sen. Gilberto PICHETTO FRATTIN  
Sen. Laura ALLEGRINI

Handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed above.

1.487

1/2

A handwritten mark consisting of a circle containing the fraction "1/2" and a large, stylized signature or symbol to its right.

## Motivazione

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione della norma e, conformemente alla relazione tecnica governativa, contenuta nell'Atto Camera 5534 che indica in 43,7 milioni gli effetti finanziari della disposizione, si procede, di conseguenza, alla modifica degli importi di cui all'articolo 1, comma 98, concernente il fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

1.487

2/2



Art. 3  
Emendamento

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016", con le seguenti:

"206,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."

SEN ALLEGRINI



1.498

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

*25-bis.* Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dal comma 29 non si applicano per i periodi di imposta, ivi previsti, durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 " con le seguenti "220 milioni di euro per l'anno 2013, di 817,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 561 milioni di euro per l'anno 2015".*

*Bertuzzi*

BERTUZZI PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

1.499

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 222 milioni di euro per l'anno 2013, di 834,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 565 milioni di euro per l'anno 2015 e di 615 milioni.*

*Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Ricerca e innovazione. Programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce: Ministero della salute, decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino disciplina in materia sanitaria – Art. 12, comma 2: Fondo finanziamenti attività ricerca (2.1 – cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 28.000;

CS: + 28.000;

2014:

CP: + 13.000;

CS: + 13.000;

2015:

CP: + 26.000;

CS: + 26.000.

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO



1.500

## Emendamento

## Art. 2

*Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

«35-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, per i danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, subiti nell'anno 2012, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, quali siccità e sbalzi termici, sono concessi contributi, previa apposita domanda del soggetto interessato, da presentare alla Regione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità del finanziamento agevolato. I contributi possono essere utilizzati dai soggetti richiedenti esclusivamente per la ripresa economica e la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato, coerentemente agli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

35-ter. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 500 milioni di euro complessivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

35-quater. Il soggetto interessato alla concessione dei contributi deve presentare la domanda di cui al comma 35-bis, alle autorità regionali competenti, solo dopo aver completato le operazioni di accertamento e quantificazione del danno, effettuate nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sulla base documentale del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno 2012 e la produzione annua lorda in un anno normale, questa ultima calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne antecedenti il 2012 ed escludendo gli anni in cui sia stato eventualmente pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche.

35-quinquies. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del comma 35-bis, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari al 50 per cento, per ciascuna scadenza di rimborso, dell'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 35-nonies. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

35-sexies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica all'Agenzia delle entrate e alle Regioni, con modalità telematiche, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

35-septies. I finanziamenti agevolati di cui al comma 35-ter hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento.

35-octies. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni interessate, sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi dal 35-bis al 35-septies, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Le Regioni interessate definiscono, con propri provvedimenti, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di 500 milioni di euro di cui al comma 35-ter e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 35-nonies.

35-nonies. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 35-bis al 35-octies, è autorizzata la spesa massima di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 e fino all'anno 2037.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "235 milioni di euro per l'anno 2013, di 832,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 576 milioni di euro per l'anno 2015 e di 626 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Bertuzzi

1.501

2/2

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2


Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "236 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "234 milioni di euro per l'anno 2014 e di 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, VITA



1.502

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2


Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 11 e 12 sono soppressi."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BASTICO



1.503

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare", finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

SERAFINI ANNAMARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, BIONDELLI DONAGGIO,  
GRANAIOLA, MONGIELLO



1.504



AS. 3584

Emendamento


Art. 2

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. L'attuazione dell'articolo 6 comma 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, per quanto attiene il trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui all'Ordinanza Ministeriale 217/98, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL SCUOLA 1994/1997 in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL - EPNE 1994/1997 proprio della corrispondente qualifica presso l' INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "244 milioni di euro per l'anno 2013, di 841,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 585 milioni di euro per l'anno 2015 e di 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

GRANAIOLA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA  
MARIAPIA, GHEDINI, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, PIGNEDOLI,  
VITA



1.505

AS 3584

Art. 2

Emendamento

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore degli appalti di servizi scolastici conseguenti le gare d'appalto esperite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso Consip S.p.A."»*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "244 milioni di euro per l'anno 2013, di 841,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 585 milioni di euro per l'anno 2015 e di 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".*

GHEDINI



1.506

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2013, di 842,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 586 milioni di euro per l'anno 2015 e di 636 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:*

*29-bis. I commi 17 e 18 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le disposizioni e i contributi di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379.*

MASCITELLI, BELISARIO

*Mascitelli*

1.507

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2


Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Il riferimento alla conservazione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui al comma 2 dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 a tutto il personale, in servizio e cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "245 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "243 milioni di euro per l'anno 2014 e di 287 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

GRANAIOLA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA  
MARIAPIA, GHEDINI, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, PIGNEDOLI,  
VITA



1.508

EMENDAMENTO AL ~~AS 3584~~

Art. 1

*Al comma 98 sostituire le parole: “ 250 milioni” con le seguenti: “245,2 milioni”; le parole: “847,5 milioni” con le seguenti: “675,1 milioni”, le parole “591 milioni” con le seguenti: “238,9 milioni”*

*e le parole: “ 641 milioni” con le seguenti: “387,5 milioni di euro”*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 2, dopo il comma 13 inserire il seguente:*


“9-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino al 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2013”

b) al comma 2, le parole: “entro il 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2013”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.509

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

*Dopo il comma 37 inserire il seguente:*

"37-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

«Art. 16-ter

(Detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici)

“1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in  $W/m_2K$ , della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n.296;

c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

e) interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al comma 1, lettera e), anche in relazione alla zona di classificazione sismica ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a dettare le disposizioni attuative del comma 1.

4. La detrazione dall'imposta sul reddito di cui al comma 1 spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di

1<sup>158</sup>.510

1/2

reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 1, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

6. Ai commi 1, 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, e si applicano, in quanto compatibili, il D.M. 19 febbraio 2007, nonché le disposizioni di cui alle Circolari n. 36/E del 31 maggio 2007 e n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate. »

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";
- b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

*Della Seta*

DELLA SETA, FERRANTE

1.510

2/2

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2013, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, per l'intero ammontare, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 2-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 2-bis, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

2-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 2-bis.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

FERRANTE, DELLA SETA

*Ferrante*

1.511



AS 3584

Art. 3

Emendamento

*Sostituire i commi 10, 11 e 12, con i seguenti:*

“10. Alla Tabella A, parte II, n. 41-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “rese da cooperative” aggiungere la parola “sociali”.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 31 dicembre 2013.”.

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "di 770,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 514 milioni di euro per l'anno 2015 e di 564 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

GHEDINI

ROILO

TREU

CASTRO

DE LUCA CRISTINA

ADRAGNA

BIANCHI

BLAZINA

FASANO

FONTANA

ICHINO

MORRA

NEROZZI

PASSONI

PONTONE

SCARABOSIO

SPADONI URBANI

*Ghedini*

1.512

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

All'articolo 2, dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella Regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 29-quater, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

29-ter. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

29-quater. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 29-bis, il fondo di cui all'articolo 43 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è incrementato, **per gli anni 2013, 2014 e 2015 di 10 milioni di euro.**

29-quinquies. All'onere derivante dai commi da 29-bis a 29-quater si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 30 per l'anno 2013 e **per gli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 98 dell'articolo 1.**

1.513



Sen. Latronico

### Motivazione

L'emendamento è volto a potenziare l'offerta turistica nella Regione Basilicata. Si tratta di un finanziamento già riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2010 che prevede la concessione, attraverso la sottoscrizione di Contratti di Sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

1.513

## EMENDAMENTI AS.3584

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

#### Art.1

Al comma 98, secondo periodo, sopprimere le parole: 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Dal 1° gennaio 2013, nei comuni a elevato rischio sismico situati nelle zone 1 e 2, e nel limite annuale delle risorse pari a 900 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, e 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono un immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo.";

b) alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese; Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2013:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

2014:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

2015:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

1.514

DI NARDO, PARDI, BELISARIO

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.300 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 4.600 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.300 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 3.500, euro 2.800, euro 1.800 ed euro 800.”».

Conseguentemente,

➔ a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto
--	---------------------------	---------------------

1.515<sup>165</sup>

2/2

Ministeri						
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

*Barbolini*

1. 515

2/2

Emendamento

Art. 3

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000».

Conseguentemente,

a) *sopprimere il comma 28.*

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

c) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente,

L. 516

L/2

con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
<b>Totale</b>	<b>177,73</b>	<b>157,45</b>	<b>164,95</b>	<b>152,85</b>	<b>157,45</b>	<b>164,95</b>

*Barbolini*

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

1.516



# 1.517

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado, soggetti al pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, applicando agli stessi l'aliquota prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15

politiche sociali						
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	1.64,95

MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

*Morando*

1.517

## Emendamento

## Art. 3

Al comma 6, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:

"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500"

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
Ministeri	2013			2013		
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1			123,06		

Ministero dello sviluppo economico	10,56			9,08		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68			8,32		
Ministero della giustizia	29,80			25,64		
Ministero degli affari esteri	5,36			4,60		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48			31,46		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60			3,96		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40			35,60		
Ministero della difesa	47,22			40,60		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16			2,72		
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12			9,56		
Ministero della salute	12,86			11,06		
Totale	355,34			305,70		

b) all'articolo 3, sopprimere il comma 28.

MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

*Morando*

1.518

1.519

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire la copertura degli oneri determinati dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 62 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono iscritti nella Tabella A di cui al comma 41, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli ulteriori importi di 305,7 milioni di euro per l'anno 2013, di 314,9 milioni di euro per l'anno 2014 e di 329,9 milioni di euro per l'anno 2015

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Millioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015

Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	122,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	345,46	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) all'articolo 3, comma 41, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni:

2013: + 305.700;

2014: + 314.900;

2015: + 329.900.

1.519

ICHINO, MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER,

*Ichino*

## Emendamento

## Art. 3

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2013-2015, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

7-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 7-bis, per il triennio 2013-2015, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7-quater. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 7-ter, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

7-quinquies. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 7-bis, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente,

## ALL'ARTICOLO 1

dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,

comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
<b>Totale</b>	<b>355,34</b>	<b>314,9</b>	<b>329,90</b>	<b>305,70</b>	<b>314,90</b>	<b>329,90</b>

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)

*Barboli*

BARBOLINI, MORANDO, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

1. 520  
176

2/2



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 98 inserire il seguente:

"98-bis. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente: "Art. 3-bis. 1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.

2. Qualora la rata del contratto di *leasing* sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili."

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto,  
FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Poli Bortone Viespoli Castiglione Centaro Ferrara  
Filippi A. Fleres Piscitelli Villari


1.521

A. S. 3584

**Emendamento****Art. 1****Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:**

*“99-bis. Dopo il comma 14 dell’articolo 15 della legge 7 agosto 2012 n. 135 è inserito il seguente:*

*“14-bis. Fermi restando gli effetti di contenimento della spesa di cui al comma 14, la spesa consuntivata per l’anno 2011 tiene conto dei criteri di calcolo dei vari sistemi regionali per quanto riguarda situazioni straordinarie subite dalle strutture private nel corso dell’anno 2011 che esplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013”.*

SEN. SACCOMANNO  




1.522

A.S. 3584

Art. 1

Al comma 100, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

"La disposizione non si applica agli acquisti di arredi necessari per immobili in corso di realizzazione o ristrutturazione, finanziati o cofinanziati da specifiche disposizioni normative con vincolo destinazione alla data di entrata in vigore della presente legge, finanziati con risorse derivanti da entrate proprie o da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelli per i servizi agli studenti e le residenze universitarie."

PINOTTI

*Pinotti*

1.523

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)


Emendamento

All'articolo 1, comma 100, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente:

"La disposizione non si applica alla spesa relativa a nuovi immobili in corso di realizzazione e a quella relativa a progetti già finanziati con vincolo destinazione alla data di approvazione della presente legge, nonché a quella finanziata con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche."

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE



1.524


**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:

*100bis. I limiti di cui al precedente comma non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.525

AS. 3584

**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Dopo il comma 100, inserire il seguente:

<< 100-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 al fine di pervenire a risparmi di spesa in materia di operazioni di vigilanza da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, al comma 18, secondo periodo, dell'art. 81 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008, dopo le parole "cui al precedente periodo." aggiungere le seguenti parole: "Dalle attività di vigilanza di cui al precedente periodo sono esclusi i titolari di licenza per l'esercizio di depositi di prodotti energetici il cui fatturato è inferiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287." >>

Sen. Anna Bonfrisco



1.526

## EMENDAMENTO

## ART. 1

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all’articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “non si applica” inserire le seguenti: “alle autovetture di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.”

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



1.527

## Relazione Illustrativa

L'emendamento è volto ad escludere dalle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della "spending review 2" gli autoveicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e quelli concessi in locazione finanziaria – come parte della retribuzione – come benefit (cui in parte concorre il dipendente stesso) dall'azienda ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Tale formulazione risulta anche coerente con le previsioni di esclusione di cui allo stesso articolo 5.

Non sfugge, ad esempio, l'importanza, per alcune società come Poste Italiane, del parco autoveicoli in funzione dell'attività svolta che, per Poste Italiane, riguarda soprattutto il servizio universale. Pertanto le spese connesse al parco autoveicoli risultano necessarie anche al fine di mantenere l'"invarianza dei servizi ai cittadini" così come previsto dallo stesso titolo della spending review 2" ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario").

Tant'è che per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni la stessa norma prevede l'esclusione dall'applicazione le autovetture di servizio utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quelle impiegate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Una riduzione del parco veicoli industriali di Poste Italiane, non dettata da considerazioni di carattere tecnico, connesse all'attività distributiva, provocherebbe, infatti, immediate ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio ai clienti e sulle condizioni di lavoro degli addetti. Inoltre, la sostituzione obbligata con veicoli a due ruote non avrebbe carattere di economicità tenuto conto dei limiti di percorrenza in sicurezza e di capacità di carico di questi ultimi nettamente inferiori rispetto alle vetture, condizione questa che determinerebbe anche la rivisitazione dell'organizzazione del lavoro.

Non da ultimo, si evidenzia che nelle società "market" alcuni autoveicoli sono messi nella disponibilità di dirigenti a seguito di un contratto quadro di locazione finanziaria: il loro utilizzo si configura pertanto come benefit, ed entra a pieno titolo nella retribuzione degli stessi. Si precisa peraltro che tale benefit - nell'ambito delle politiche del personale di un'Azienda "market" - rappresenta un importante strumento di gestione del personale, che assicura adeguati livelli di attrattività sul mercato del lavoro e quindi consente di mantenere una qualità complessiva delle risorse manageriali in linea con gli standard dei competitor.

## Relazione Tecnica

La norma di cui all'articolo 5 comma 2 della c.d. "spending review 2" appare di tutta evidenza predisposta per le pubbliche amministrazioni in quanto non sono considerate dalla stessa le peculiarità proprie delle società "market" e, laddove viene effettuata una esclusione



dall'applicabilità della norma, è considerata la necessità di garantire livelli essenziali di assistenza mentre tale necessità non è, del pari, considerata per le società che svolgono servizi di interesse generale.

In particolare, per quanto riguarda, ad esempio, Poste Italiane, al fine di mantenere l'invarianza della qualità del servizio postale per i cittadini, non può sfuggire l'importanza che assume un parco autoveicoli che possa supportare la capillarità di una rete logistica notevolmente e necessariamente molto articolata.

Le linee guida alla base del rinnovo rispondono a criteri di efficientamento, contenimento dei costi, maggiore rispondenza veicolo/zona di applicazione, maggiore sicurezza per i conducenti.

Proprio quest'ultimo criterio ha portato l'Azienda a dotare i portalettere di un maggior numero di automezzi per il recapito. Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) si è ravvisata infatti la necessità di rendere maggiormente rispondente la tipologia di mezzo utilizzato alle esigenze operative ed alle zone di recapito, così da ridurre le probabilità di rischio e pericolo, nonché delle situazioni di stress alla guida. In particolare, ad esempio, in zone remote o montane che sarebbe sicuramente più pericoloso raggiungere con un motomezzo, dati i percorsi disagiati, o ancora, nel caso di aperture chilometriche superiori ai 35 Km.

Le spese che un'Azienda come Poste Italiane deve sostenere per l'acquisto/noleggio e per il mantenimento di una flotta consistente, appaiono ancor più necessarie se si immagina il parco autoveicoli calato nel contesto e quindi nella catena logistica in cui lavora ogni giorno.

Obiettivo della catena logistica, ovviamente, è quello di raggiungere il consumatore finale, per cui il trasporto assume rilevanza fondamentale attraverso il trasferimento della corrispondenza tra i centri di lavorazione distribuiti su tutto il territorio nazionale e, successivamente, la distribuzione della corrispondenza tra i 908 centri di distribuzione, permettendo così il recapito (ultimo miglio) all'utente finale.

Appare evidente quanto il mantenimento di una tale rete logistica, collegata da un numero di automezzi proporzionato alle esigenze rappresentate, sia strettamente connesso al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ed all'assicurare alti standard non soltanto a livello nazionale ma anche a livello regionale.

L'Autorità di Regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, essenzialmente con riguardo ai tempi di instradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi (D. Lgs. 261/99).

Il conseguimento di tali obiettivi è un dovere gravante sulla Società secondo quanto stabilito dal Contratto di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Azienda.

Le conseguenze derivanti da una divergenza degli obiettivi porterebbero al pagamento di penali ed al rimborso nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori prefissati.

Infine, non va assolutamente dimenticato che dal 1° gennaio 2011 il mercato postale europeo è completamente liberalizzato. Poste Italiane sta affrontando questa nuova sfida convinta che la competizione possa costituire un'opportunità di crescita, ma per poterlo fare deve avere garantiti gli strumenti necessari. Una riduzione del parco autoveicoli, come quello che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 5, comma 2, per una società come Poste Italiane vorrebbe dire esporla alle dinamiche di mercato e di concorrenza in maniera svantaggiata rispetto ai competitor, che eroderebbero fette di mercato, con una conseguente riduzione del business per Poste.

Inoltre, per quanto riguarda l'eventuale costo per la Società Poste Italiane conseguente al venir meno, per taluni dirigenti e quadri con ruolo commerciale, del diritto ad usufruire del veicolo in locazione finanziaria, configurandosi il loro utilizzo come benefit e, dunque, rientrando a pieno titolo nella retribuzione degli stessi, esso è stimato in circa 22 milioni di euro, considerato, tra l'altro, che i benefit suddetti, come è noto, sono soggetti a detrazioni fiscali.


## EMENDAMENTO

## ART. 1

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all’articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “non si applica” inserire le seguenti: “alle autovetture di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.”

Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN



1.528

## Relazione Illustrativa

L'emendamento è volto ad escludere dalle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della "spending review 2" gli autoveicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e quelli concessi in locazione finanziaria – come parte della retribuzione – come benefit (cui in parte concorre il dipendente stesso) dall'azienda ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Tale formulazione risulta anche coerente con le previsioni di esclusione di cui allo stesso articolo 5.

Non sfugge, ad esempio, l'importanza, per alcune società come Poste Italiane, del parco autoveicoli in funzione dell'attività svolta che, per Poste Italiane, riguarda soprattutto il servizio universale. Pertanto le spese connesse al parco autoveicoli risultano necessarie anche al fine di mantenere l'"invarianza dei servizi ai cittadini" così come previsto dallo stesso titolo della spending review 2" ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario").

Tant'è che per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni la stessa norma prevede l'esclusione dall'applicazione le autovetture di servizio utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quelle impiegate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Una riduzione del parco veicoli industriali di Poste Italiane, non dettata da considerazioni di carattere tecnico, connesse all'attività distributiva, provocherebbe, infatti, immediate ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio ai clienti e sulle condizioni di lavoro degli addetti. Inoltre, la sostituzione obbligata con veicoli a due ruote non avrebbe carattere di economicità tenuto conto dei limiti di percorrenza in sicurezza e di capacità di carico di questi ultimi nettamente inferiori rispetto alle vetture, condizione questa che determinerebbe anche la rivisitazione dell'organizzazione del lavoro.

Non da ultimo, si evidenzia che nelle società "market" alcuni autoveicoli sono messi nella disponibilità di dirigenti a seguito di un contratto quadro di locazione finanziaria: il loro utilizzo si configura pertanto come benefit, ed entra a pieno titolo, nella retribuzione degli stessi. Si precisa peraltro che tale benefit - nell'ambito delle politiche del personale di un'Azienda "market" - rappresenta un importante strumento di gestione del personale, che assicura adeguati livelli di attrattività sul mercato del lavoro e quindi consente di mantenere una qualità complessiva delle risorse manageriali in linea con gli standard dei competitor.

## Relazione Tecnica

La norma di cui all'articolo 5 comma 2 della c.d. "spending review 2" appare di tutta evidenza predisposta per le pubbliche amministrazioni in quanto non sono considerate dalla stessa le peculiarità proprie delle società "market" e, laddove viene effettuata una esclusione dall'applicabilità della norma, è considerata la necessità di garantire livelli essenziali di assistenza mentre tale necessità non è, del pari, considerata per le società che svolgono servizi di interesse generale.

In particolare, per quanto riguarda, ad esempio, Poste Italiane, al fine di mantenere l'invarianza della qualità del servizio postale per i cittadini, non può sfuggire l'importanza che assume un parco

autoveicoli che possa supportare la capillarità di una rete logistica notevolmente e necessariamente molto articolata.

Le linee guida alla base del rinnovo rispondono a criteri di efficientamento, contenimento dei costi, maggiore rispondenza veicolo/zona di applicazione, maggiore sicurezza per i conducenti.

Proprio quest'ultimo criterio ha portato l'Azienda a dotare i portalettere di un maggior numero di automezzi per il recapito. Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) si è ravvisata infatti la necessità di rendere maggiormente rispondente la tipologia di mezzo utilizzato alle esigenze operative ed alle zone di recapito, così da ridurre le probabilità di rischio e pericolo, nonché delle situazioni di stress alla guida. In particolare, ad esempio, in zone remote o montane che sarebbe sicuramente più pericoloso raggiungere con un motomezzo, dati i percorsi disagiati, o ancora, nel caso di coperture chilometriche superiori ai 35 Km.

Le spese che un'Azienda come Poste Italiane deve sostenere per l'acquisto/noleggio e per il mantenimento di una flotta consistente, appaiono ancor più necessarie se si immagina il parco autoveicoli calato nel contesto e quindi nella catena logistica in cui lavora ogni giorno.

Obiettivo della catena logistica, ovviamente, è quello di raggiungere il consumatore finale, per cui il trasporto assume rilevanza fondamentale attraverso il trasferimento della corrispondenza tra i centri di lavorazione distribuiti su tutto il territorio nazionale e, successivamente, la distribuzione della corrispondenza tra i 908 centri di distribuzione, permettendo così il recapito (ultimo miglio) all'utente finale.

Appare evidente quanto il mantenimento di una tale rete logistica, collegata da un numero di automezzi proporzionato alle esigenze rappresentate, sia strettamente connesso al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ed all'assicurare alti standard non soltanto a livello nazionale ma anche a livello regionale.

L'Autorità di Regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, essenzialmente con riguardo ai tempi di instradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi (D. Lgs. 261/99).

Il conseguimento di tali obiettivi è un dovere gravante sulla Società, secondo quanto stabilito dal Contratto di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Azienda.

Le conseguenze derivanti da una divergenza degli obiettivi porterebbero al pagamento di penali ed al rimborso nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori prefissati.

Infine, non va assolutamente dimenticato che dal 1° gennaio 2011 il mercato postale europeo è completamente liberalizzato. Poste Italiane sta affrontando questa nuova sfida convinta che la competizione possa costituire un'opportunità di crescita, ma per poterlo fare deve avere garantiti gli strumenti necessari. Una riduzione del parco autoveicoli, come quello che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 5, comma 2, per una società come Poste Italiane vorrebbe dire esporla alle dinamiche di mercato e di concorrenza in maniera svantaggiata rispetto ai competitor, che eroderebbero fette di mercato, con una conseguente riduzione del business per Poste.

Inoltre, per quanto riguarda l'eventuale costo per la Società Poste Italiane conseguente al venir meno, per taluni dirigenti e quadri con ruolo commerciale, del diritto ad usufruire del veicolo in locazione finanziaria, configurandosi il loro utilizzo come benefit e, dunque, rientrando a pieno titolo nella retribuzione degli stessi, esso è stimato in circa 22 milioni di euro, considerato, tra l'altro, che i benefit suddetti, come è noto, sono soggetti a detrazioni fiscali.

**EMENDAMENTO  
ART. 1**

<<Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle autovetture di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa." >>

Sen. Riccardo Milana

1.528

AS 3584

Emendamento

Articolo 1

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle autovetture di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa." >>

MERCATALI

*Mercatali*

1.530



ASCIUTTI

**Ddl 3584**

**Art. 1**

*Al comma 103, aggiungere infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi da 100 a 102 ed al comma 105, nonché le altre disposizioni di contenimento della spesa già previste a decorrere dal 2010, non si applicano per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali ed istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia operativa i cui bilanci non sono compresi all'interno del bilancio della Regione e degli enti locali che li hanno costituiti."*

1.531

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 103, aggiungere il seguente:

"103-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 100 a 102 e di cui al comma 105, nonché le altre disposizioni di contenimento della spesa già previste a decorrere dal 2010, non si applicano per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali ed istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia operativa i cui bilanci non sono compresi all'interno del bilancio della Regione e degli enti locali che li hanno costituiti."

*Conseguentemente*, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 7.000;

2014: - 7.000;

2015: - 7.000.

VITA



1.532




A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

All'art. 1, comma 105, dopo le parole "incarichi di consulenza", inserire la parola "individuali".

Sen. Latronico  




1.533

## Motivazione

L'emendamento è diretto a meglio chiarire la portata della disposizione in modo coerente con l'interpretazione fornita ripetutamente dalla Ragioneria Generale dello Stato circa la portata applicativa di analoghe norme di contenimento di consulenze nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni, come individuate nella norma.

Infatti, ciò che si intende comprimere è l'utilizzazione indiscriminata degli incarichi di collaborazione e di consulenza ad personam, valorizzando le competenze già presenti nelle Amministrazioni pubbliche. La norma non riguarda, evidentemente, gli appalti di servizi, che seguono apposite procedure concorrenziali e sono disciplinate dal D.Leg.vo n. 163 del 2006. Proprio per evitare interpretazioni difformi l'emendamento meglio evidenzia e delimita l'oggetto regolato e cioè le consulenze individuali.

## EMENDAMENTO

## Art. 1

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

"105-bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122 e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio."

PICHETTO FRATIN

*Pichetto Fratin*


GASPARRI

*Gasparri*

1.534

Dopo il comma 105 dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

"105 bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio".

1220 




1.535

All'articolo 1, dopo il comma 105, è aggiunto il seguente:

*"105 bis - Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di garantire lo svolgimento urgente dei compiti attribuiti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE, nonché delle funzioni attinenti alla nuova regolazione ed al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di assicurare la tutela dei consumatori nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia comunque garantito al bilancio dello Stato un risparmio equivalente a quello che deve derivare dall'applicazione delle vigenti disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. Il Collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento in apposita relazione, inviata alla Corte dei Conti."*

Sen. Enrico Morando



1.536


## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

“105-bis. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’ambito dell’autonomia del proprio ordinamento ed al fine di garantire lo svolgimento urgente dei compiti attribuiti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE, nonché delle funzioni attinenti alla nuova regolazione ed al controllo dei servizi idrici di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di assicurare la tutela dei consumatori nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia comunque garantita al bilancio dello Stato la somma equivalente a quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica attualmente vigenti. Il Collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo.”


PICCHETTO FRATTIN

1.537

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento mira a garantire, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato, l'assolvimento urgente da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei numerosi compiti assegnati dalle direttive del "Terzo Pacchetto Energia" e dal decreto-legge n. 201/2011, inerenti le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici. L'emendamento, da una parte, non genera oneri a carico della finanza pubblica e fa salvo il principio di contribuzione alla riduzione della spesa pubblica e, dall'altra, consente all'Autorità di adottare misure di spesa complessivamente equivalenti a quelle disposte dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica, determinando autonomamente la ripartizione degli effetti della misura anche tramite compensazioni tra le diverse voci di spesa. La disposizione, comunque, non genera oneri a carico del bilancio dello Stato e fa salvo il valore complessivo della contribuzione da versare a favore di esso.



AS 3584

**EMENDAMENTO**  
**Articolo 1**

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

«105-bis. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, ed ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 19-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dall'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si avvale della facoltà di avviare una procedura interna di natura concorsuale volta alla assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale attualmente a tempo determinato, comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni.»

*Conseguentemente*, ridurre di 5 milioni di euro l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

CURSI

1.538

**MOTIVAZIONE**

La proposta emendativa consente di conseguire risparmi di spesa ed evitare oneri aggiuntivi per la formazione del personale, anche in vista dei nuovi e impegnative funzioni che l'Autorità è chiamata a svolgere nella regolazione e controllo dei servizi idrici. Peraltro, l'esperienza professionale dei lavoratori a tempo determinato, comandati e distaccati, rispecchiata dai periodi di servizio da essi compiuti presso l'Autorità, costituisce un valido criterio di selezione ai fini di una procedura interna di assunzione come dipendente di ruolo, in linea con i principi recentemente enunciati dalla Corte di Giustizia con sentenza 18 ottobre 2012 in materia di accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La conversione, a tempo indeterminato, dei suddetti rapporti di lavoro - relativi esclusivamente a personale selezionato mediante pubblico concorso, da parte dell'Autorità ovvero, in caso di comandi e distacchi, da parte dell'amministrazione di provenienza -, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; ciò in quanto l'Autorità è finanziata esclusivamente mediante contributi posti a carico dei soggetti regolati. In ogni caso, coperture finanziarie per eventuali oneri ulteriori possono comunque essere rinvenute nel computo degli oneri previsti, ai sensi dell'art. 10, comma 24, del decreto-legge n. 70/2011, per il funzionamento della soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

**Emendamento**

**Articolo 1**

Sopprimere il comma 106.

Sen. Valter Zanetta



1.539




EMENDAMENTO

Art. 1

dopo il comma 106, inserire il seguente:

106bis. Al fine di conseguire maggiori e significativi risparmi di spesa, si applicano al CNEL le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e ai primi due periodi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il solo rimborso delle spese documentate e con esclusione di qualsiasi forma di rimborso in misura forfetaria. Gli studi, le indagini, le ricerche e i rapporti che il CNEL non provvede a sviluppare attraverso il personale del Segretariato generale possono essere affidati a soggetti esterni esclusivamente a titolo gratuito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, che detengono dati o informazioni utili per l'approntamento degli studi, delle indagini, delle ricerche e dei rapporti di competenza del CNEL sono tenuti a fornirli, a richiesta del Consiglio medesimo, in forma gratuita.

DE ANGELIS



1.540

A.S. 3584

Art. 1.

*Dopo il comma 107, inserire il seguente:*

"107-bis. Ferme restando le misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni."



COSENTINO, CECCANTI

1.541

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 1

Sopprimere il comma 109.

Sen. Milana



1.542

**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Dopo il comma 109, inserire il seguente:

109-bis.

"Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.G. 22.11.2004 e pubblicato nella G. U. e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2012/2013, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico".

**Relazione**

Con la suddetta norma si intende, contenere la spesa di personale, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, eliminando il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.G. 22.11.2004 e pubblicato nella G. U. e n. 94 del 26 novembre 2004, ponendo anche rimedio alla grave situazione di carenza di organico, affidando un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno, rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati in futuro ai vincitori del concorso ordinario emanando, a coloro i quali (circa 100) non hanno concluso l'iter concorsuale per un contenzioso ancora pendente, avente ad oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico.

La norma proposta comporterà l'attribuzione dell'incarico di direzione ivi previsto a circa 100 docenti. A detti docenti, è garantita una indennità per remunerare l'incarico di direzione. L'indennità è pari alla somma che si spenderebbe, in difetto dell'attribuzione degli incarichi in questione, per coprire i relativi posti mediante la reggenza di 100 dirigenti scolastici.

Al fine di dare copertura alla spesa, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici è ridotto, per un anno, in misura pari al totale complessivo delle indennità.

PICHELTO PRATIN



1.543




AS 3584

All'articolo 1, dopo il comma 110, è aggiunto il seguente comma:

“110-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico” sono inserite le seguenti: “, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

Sen. Anna Bonfrisco



1.544

AS 3584

**Emendamento**

All'art. 1 sostituire il comma 111 con il seguente:

"111.L'art.1 comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 è soppresso"

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)*

TOMASELLI



1.545

**EMENDAMENTO**

**ART. 1**

Sostituire il comma 111 con il seguente:

«111.L'art.1 comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 è soppresso».

Sen. Enzo GHIGO



**1. 546**


## **Motivazione**

L'emendamento mira ad eliminare la facoltà di ricorso della pubblica amministrazione dal contratto autonomamente stipulato qualora i prezzi siano maggiori rispetto a quelli offerti da una Convenzione Consip successiva alla stipula e l'aggiudicatario del contratto di appalto non accetti la corrispondente decurtazione dei propri corrispettivi. Si tratta di una disposizione che, basandosi sul debole presupposto che i contratti autonomamente stipulati e le convenzioni Consip siano perfettamente omogenei tra loro introduce un elemento di grossa incertezza tra gli operatori nel mercato con effetti, in aggiunta, retroattivi.





All'articolo 1, dopo il comma 111, inserire il seguente:

“111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.”.



Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico



1.547

All'articolo 1, dopo il comma 111, inserire il seguente:

“111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.”.

Mercatali, Carloni, Pegorer

*Mercatali*

1.548

## EMENDAMENTO



## ART. 1

Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

«114-bis. All'articolo 1, il comma 16, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, è sostituito dal seguente:

“16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2013 ed è prorogabile di ulteriori 12 mesi solo se a tale data non sia intervenuta da parte della centrale di committenza stipulante la sottoscrizione di una convenzione avente ad oggetto gli stessi prodotti o servizi o, comunque, prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha in ogni caso facoltà di recesso dalla convenzione prorogata ai sensi del presente comma, da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbia interesse a dette proroghe.”

Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN



1.549

## Motivazione

In linea con le motivazioni che hanno portato il legislatore ad introdurre le clausole di cui all'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure), l'emendamento mira a consolidare il principio della riduzione della spesa, da un lato, innescando un meccanismo virtuoso atto a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione e, da un altro lato, permettendo la continuità delle forniture di beni e servizi.

Infatti, tenendo anche conto delle possibili incapienze delle convenzioni Consip e delle centrali di acquisto regionali scaturenti dal conseguente obbligo al maggior ricorso delle stesse, l'emendamento si prefigge l'obiettivo di garantire la loro usabilità prevedendo la possibilità di incrementare le quantità ovvero gli importi massimi delle convenzioni e, con ciò, ridurre ulteriormente il divario significativo ancora esistente tra il volume di acquisti tramite Consip e gli approvvigionamenti che le amministrazioni effettuano in autonomia.

E' ormai fattore consolidato che, accentrando e aggregando la domanda, si enfatizza il ruolo delle centrali di committenza quali Consip e le centrali di acquisto regionali che attraverso l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento garantiscono il contenimento della spesa pubblica generando un saldo positivo nelle casse della pubblica amministrazione.

## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

«114-bis. All'articolo 1, il comma 15, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, è sostituito dal seguente:

“15. Le quantità ovvero gli importi massimi oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concluse dalla Consip S.p.A., ovvero dalle altre centrali di committenza, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario e sono oggetto di ulteriori pari incrementi in caso di avvenuto esaurimento, a condizione che non sia ancora intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la stipula di una convenzione avente ad oggetto gli stessi prodotti o servizi o, comunque, prodotti e servizi analoghi. Le medesime previsioni si applicano alle convenzioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali risultano in corso procedure di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.”»

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



1:550



## Motivazione



In linea con le motivazioni che hanno portato il legislatore ad introdurre le clausole di cui all'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure), l'emendamento mira a consolidare il principio della riduzione della spesa, da un lato, innescando un meccanismo virtuoso atto a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione e, da un altro lato, permettendo la continuità delle forniture di beni e servizi.


Infatti, tenendo anche conto delle possibili incapacienze delle convenzioni Consip e delle centrali di acquisto regionali scaturenti dal conseguente obbligo al maggior ricorso delle stesse, l'emendamento si prefigge l'obiettivo di garantire la loro usabilità prevedendo la possibilità di incrementare le quantità ovvero gli importi massimi delle convenzioni e, con ciò, ridurre ulteriormente il divario significativo ancora esistente tra il volume di acquisti tramite Consip e gli approvvigionamenti che le amministrazioni effettuano in autonomia.

E' ormai fattore consolidato che, accentrando e aggregando la domanda, si enfatizza il ruolo delle centrali di committenza quali Consip e le centrali di acquisto regionali che attraverso l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento garantiscono il contenimento della spesa pubblica generando un saldo positivo nelle casse della pubblica amministrazione.

All'articolo 1, dopo il comma 114, inserire il seguente:

"114-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le somme di cui al periodo precedente, nonché le somme dovute al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, ancorché materialmente incassate a qualsiasi titolo da Consip S.p.A., verranno versate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al Programma di razionalizzazione".".

  
  
Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico





1.551

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa è volta a completare precedenti disposizioni che hanno introdotto meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario sia delle convenzioni ex art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sia dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sia dell'aggiudicatario degli appalti basati su un accordo quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La proposta è inoltre volta ad integrare l'art. 11, comma 3 del Decreto Legge n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011, in ordine agli eventuali meccanismi di copertura dei costi per l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze, in modalità ASP (Application Service Provider).

Entrambe le norme citate prevedono l'emanazione di un decreto ministeriale al fine di disciplinare le modalità e i tempi per la loro puntuale attuazione. Tali decreti, proprio per la mancanza della previsione di un apposito capitolo d'entrata e quindi della possibilità di procedere alla riassegnazione delle risorse derivanti dai meccanismi di remunerazione ivi previsti non sono stati ancora emanati, rendendo così vana la possibilità di finanziare ulteriori attività del Programma senza aggravii sul bilancio dello Stato.

Infine tale proposta è volta a disciplinare le modalità per la gestione di tutte le eventuali somme incassate da parte di Consip, comunque afferenti al Programma di razionalizzazione ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 58 e 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle derivanti da penali e dalle escussioni delle cauzione definitive inerenti a contratti, convenzioni quadre accordi quadro comunque stipulati per conto del Ministero dell'economia e delle finanze o inerenti ad attività di supporto e consulenza nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.



**Emendamento**

**Art. 1**

Al comma 115, dopo le parole: “del Ministro dell’economia e delle finanze”, aggiungere le seguenti: “di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,”.

Sen. Valter Zanetta



1.552

**Motivazione**

L'articolo 1, comma 115, del disegno di legge in esame prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'emendamento proposto è volto ad inserire il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di emanazione del predetto decreto di natura non regolamentare, in ragione delle specifiche competenze del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di codice dei contratti pubblici.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:*

**115-bis.** Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione. Le iniziative di riqualificazione energetica degli impianti e dei sistemi d'illuminazione con l'implementazione di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica di cui al comma 25 sono individuate dall'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominata Agenzia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua altresì le modalità di supporto tecnico-scientifico e di consulenza agli enti locali per la realizzazione di tali iniziative mediante ricorso a Società di Servizi Energetici (ESCO) e l'attivazione di accordi contrattuali denominati «finanziamento tramite terzi», allo scopo di recuperare l'investimento effettuato e di remunerare il capitale investito in proporzione e in base al risparmio derivante dal progetto, senza oneri per gli enti locali e per il bilancio dello Stato.

**115-ter.** Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce i requisiti essenziali di sistemi intelligenti di controllo, diagnostica e monitoraggio da installare nei nuovi impianti in funzione delle diverse ore del giorno, delle stagioni, delle condizioni climatiche e del grado di funzionalità degli impianti nonché i requisiti essenziali dei sistemi informatici utili per conseguire i più elevati livelli di efficienza illuminotecnica, energetica ed economica. L'Agenzia provvede inoltre a individuare i criteri per la diagnosi energetica prima e dopo l'intervento, al fine di verificarne e valutarne i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Gli oneri relativi ai sistemi di controllo e di diagnosi energetica sono compresi nel costo dell'investimento e finanziati con le medesime modalità.

**115-quater.** Al fine di adottare misure di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale le risorse rivenienti dal beneficio netto derivante dalla differenza, per ogni comune, tra la vecchia e la nuova bolletta energetica e la quota di rimborso alla ESCO sono destinate all'installazione, nel medesimo comune, di sistemi di illuminazione nei quartieri a rischio e nelle periferie disagiate.

TOMASELLI, FILIPPI Marco, BUBBICO

*Tomaselli*

**1.553**

EMENDAMENTI AS.3584

Art.1

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

"115-bis. I commissari delegati per la gestione di contesti emergenziali , i commissari del Governo cui alla Legge 23 agosto 1988, n. 400 e al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, nonché i commissari straordinari regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziare, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 500;

2014: -500;

2015: -500.

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

**1.554**

EMENDAMENTI AS. 3584

Art. 1


Dopo il comma 115, inserire il seguente:

"115-bis. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti, le cui modalità di certificazione e compensazione sono disciplinate dai D.M. 25 giugno 2012, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;  
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BUGNANO



1.555


EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

“115-bis. Al fine di prevenire contenziosi a seguito del conflitto tra norme di pari grado e di uguale derivazione comunitaria, all’articolo 4, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo:  
“*Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.*”

Sen. Gilberto BICHETTO FRATIN



1.556

## Relazione Illustrativa e tecnica

L'emendamento proposto è, essenzialmente, una norma di coordinamento volta a armonizzare il nuovo dettato normativo di cui all'articolo 4 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 con le disposizioni del codice appalti relative ai c.d. "settori speciali".

In particolare, è fatta salva la possibilità di cui all'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) di affidare, da parte degli operatori dei settori speciali (indicati dagli artt. 208-213 del predetto Codice), alcune attività di servizi, forniture o lavori ad altre società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale, definite "collegate", purché, con riferimento a queste ultime, ricorrano le seguenti condizioni:

1. consolidino il proprio bilancio d'esercizio con quello della Capogruppo ai sensi del D.Lgs.127/91;
  2. realizzino almeno l'80% del proprio fatturato all'interno del Gruppo imprenditoriale di appartenenza.
- Tale possibilità di affidare all'interno dello stesso gruppo imprenditoriale alcune attività specifiche costituisce una forma comune di organizzazione di tutte le realtà imprenditoriali complesse di cui gli operatori dei settori speciali (Energia, Trasporti, Servizi Aeroportuali, Servizi Postali, etc.) sono normalmente espressione.

Non consentirne quindi a questi ultimi la possibilità di ricorrervi finirebbe con l'incidere sul potere di autorganizzarsi di tali grandi realtà imprenditoriali rendendole vulnerabili, anche in termini di flessibilità operativa, rispetto agli altri operatori di mercato dei rispettivi settori, creando, pertanto, distorsioni sulla concorrenza in ordine alle politiche industriali adottate da tali società che operano sul libero mercato.

Pertanto, stante quanto esposto, è evidente che si tratta di una fattispecie diversa dall'affidamento "in house". Infatti, come ben evidenziato dall' Autorità dei Contratti Pubblici con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, che assoggetta gli affidamenti ex art 218 del Codice dei Contratti Pubblici alla tracciabilità dei flussi finanziari (punto 3.8 della Determinazione) diversamente dagli appalti "in house", che, invece, ne sono esenti (punto 3.6 della Determinazione). Per l'AVCP, l'affidamento "in house", da una parte, e l'affidamento ex art. 218, dall'altra, sono, pertanto, fattispecie ben distinte.

In ogni caso la disposizione dell'art. 218 del Codice dei Contratti Pubblici recepisce fedelmente l'articolo 23 della vigente Direttiva UE 2004/17 ed una qualsivoglia vanificazione di quest'ultima disposizione esporrebbe lo Stato Italiano al rischio di possibili procedure di infrazione da parte della Comunità Europea. Pertanto il coordinamento proposto risulta pertanto necessario anche sotto questo aspetto.

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, peraltro la stessa RT della norma che si intende emendare non associa effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Va peraltro ribadito che l'emendamento, invece, assicura per i Gruppi imprenditoriali "integrati" il conseguimento di obiettivi di flessibilità operativa e di valorizzazione delle competenze interne, che altrimenti rischiano di disperdersi con conseguenti perdite di valore degli asset pubblici.

La norma contenuta nel codice dei contratti pubblici cui si fa riferimento nell'emendamento è una norma di derivazione comunitaria e pertanto il suo richiamo non contrasta con i requisiti richiesti dalla stessa normativa comunitaria in materia di gestione in house.

AS 3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

"115-bis. Al fine di prevenire contenziosi a seguito del conflitto tra norme di pari grado e di uguale derivazione comunitaria, all'articolo 4, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163."

MERCATALI

*Mercatali*

1.557



**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

"115-bis. Al fine di prevenire contenziosi a seguito del conflitto tra norme di pari grado e di uguale derivazione comunitaria, all'articolo 4, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163."

  
Sen. Riccardo Milana

1.558

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 120, capoverso 1-bis, sostituire le parole “anche se distante oltre dieci chilometri” con le seguenti: “distante meno di venticinque chilometri dalla precedente sede di servizio”


*Conseguentemente*, ridurre per 10 milioni di euro a decorrere dal 2013 l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

  
SEN. MILANA  
SEN. SERRA

1.559

## EMENDAMENTO

## ART. 1

dopo il comma ~~XX~~ aggiungere i seguenti: 

<sup>121</sup>~~XX~~-bis. Qualora l'accertamento di cui al comma 9 sia effettuato nei confronti di una Regione i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio devono essere contenuti in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata massima di cinque anni, adottato dalla Giunta regionale entro il termine indicato dallo stesso comma XX.

<sup>121</sup>~~XX~~-ter. Entro dieci giorni dalla adozione, il piano di cui al comma 9-bis è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'Economia e delle finanze svolge la necessaria istruttoria del piano e provvede alla relativa approvazione o all'eventuale diniego della stessa. Ove il Ministero non si pronunci nel termine predetto, il piano si intende approvato.

<sup>121</sup>~~XX~~-quater. Ai fini della rimozione degli squilibri finanziari le regioni che abbiano ottenuto l'approvazione dei piani adottati ai sensi del comma 9-bis, nonché le Regioni che abbiano adottato i piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, possono accedere alle risorse del fondo di rotazione di cui al comma XX-sexies..

<sup>121</sup>~~XX~~-quinquies. Ai fini di cui al comma 9-quater i termini previsti dalla legge per l'attuazione dei piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati di un quinquennio.

<sup>121</sup>~~XX~~-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per l'attuazione delle altre misure di riequilibrio finanziario contenute nei piani di cui al comma 9-quater. Il fondo una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2012, 500 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 ed è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle Regioni beneficiarie.

<sup>121</sup>~~XX~~-septies. Le somme di cui al comma 9-sexies sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle

anticipazioni erogate sono versati dalle Regioni beneficiarie delle stesse alla predetta contabilità speciale.

<sup>121</sup>~~XX~~-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma *9-sexies*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012, a

500 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, *lettera e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

<sup>121</sup>~~XX~~-*nonies*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle Regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-sexies* da riassorbire in sede di attuazione dei piani di cui al comma *9-quater*. In caso di mancata approvazione dei piani le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-decies*.

<sup>121</sup>~~XX~~-*decies*. Le linee guida per la redazione dei piani di cui al comma *9-bis*, nonché i criteri per la determinazione delle condizioni di accesso al fondo di cui al comma *9-sexies* e dell'anticipazione di cui al comma *9-nonies* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 novembre 2012, con il quale sono individuati i relativi importi e le modalità di utilizzo delle risorse attribuibili a ciascuna regione, nonché le modalità di concessione e di restituzione delle stesse. Ai fini della determinazione dei predetti criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione si tiene conto dei limiti dell'importo massimo, fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del fondo.

<sup>121</sup>~~XX~~-*septdecies*. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "di 700" a: "2012 e";
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Regione non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 a valere sui trasferimenti effettuati nell'anno. A tal fine le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2013, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da

parte delle Regioni entro il predetto termine, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Per l'anno 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna Regione è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel medesimo anno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio."

(ESPOSITO)  
fonti

1.960

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:

« 121-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente: "3. La circoscrizione territoriale delle Camere di commercio è definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo che la comunità delle imprese di riferimento di ciascuna Camera di commercio garantisca il raggiungimento dell'equilibrio economico e consenta l'esercizio di tutte le funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge".

121-ter. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è soppresso.

121-quater. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Le Camere di commercio svolgono in particolare le funzioni relative a: *a.* costituzione dell'ufficio del registro delle imprese, la tenuta del REA e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; *b.* promozione del territorio e delle economie locali, al fine di accrescerne la competitività favorendo l'accesso al credito anche attraverso i confidi; *c.* promozione dell'internazionalizzazione attraverso sportelli territoriali dedicati e tutela del made in Italy; *d.* supporto all'innovazione e gestione degli uffici brevetti e marchi; *e.* costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori; *f.* vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, controlli di metrologia legale sugli strumenti di misura e rilascio dei certificati d'origine delle merci".

121-quinquies. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le Camere di commercio svolgono obbligatoriamente in forma associata tramite le rispettive Unioni regionali o interregionali con il coordinamento dell'Unioncamere le funzioni ed i compiti relativi a: *a.* promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche; *b.* realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; *c.* coordinamento delle attività per la promozione delle imprese italiane sui mercati esteri raccordando si, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico e dell'Unione europea; *d.* promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese; *e.* formazione per le imprese, cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

2-ter. Le Camere di commercio svolgono obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unioncamere le funzioni e i compiti relativi a: *a.* definizione delle regole amministrative, organizzative e procedurali per la tenuta del registro delle imprese; *b.* promozione di accordi su arbitrato e mediazione; *c.* predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; *d.* promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; *e.* promozione delle politiche per lo sviluppo delle infrastrutture anche informatiche e telematiche".

121-sexies. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e successive modificazioni, è soppresso.

121-septies. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "esercitare congiuntamente funzioni e compiti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 e la realizzazione di ogni attività". In fine, è inserito il seguente periodo: "La gestione della contrattualistica ed il controllo di gestione delle singole Camere di commercio sono svolte obbligatoriamente in forma associata tramite le rispettive unioni regionali o interregionali".

121-octies. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è soppresso.

121-novies. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è inserito il seguente: "4-bis. Unioncamere definisce le regole di aggregazione e gli standard nazionali di qualità per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2-bis utilizzando ove necessario anche le risorse finanziarie del fondo di perequazione di cui all'articolo 18 comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Qualora gli standard non vengano rispettati a causa di difficoltà strutturali, l'Unioncamere sulla base di un procedimento definito con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentita l'Unioncamere, può avocare temporaneamente l'esercizio della funzione disponendo gli interventi necessari per garantire il rispetto degli standard. Le funzioni di amministrazione e gestione del personale delle Camere di commercio sono svolte obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unioncamere".


121-decies. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le parole "sentita Unioncamere" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle regole amministrative, organizzative e procedurali definite dall'Unioncamere ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 2".

121-undecies. Al comma 9 dell'articolo 18 le parole "per la ripartizione del fondo stesso tra le Camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali al fine di" sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione di progetti finalizzati a".

121-duodecies. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana il decreto di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri, i tempi e le modalità per la costituzione dei nuovi organi e per la successione nei rapporti giuridici esistenti tra le Camere la cui circoscrizione territoriale viene ridefinita.

121-terdecies. Per le regioni a statuto speciale le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale. Le disposizioni da cui essi si ricavano ricevono diretta applicazione nelle regioni predette, fino a quando queste non intervengano con proprie leggi».

**SPADONI URBANI**



**A. 561**



## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio.».

ESPOSITO



1.562



**Emendamento Atto Senato 3584**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)

Art. 1 **c. 121 bis**

Aggiungere il seguente comma: . . . .

"Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 9 dell'art.1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi".

Vita, Butti

Vita

1.563

A.S. 3584

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge di stabilità 2013)**


**Art. 1** – “(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni).”

**Emendamento**

All'articolo 1 dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

“**121-bis** All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«**9-bis**. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui all'articolo 52 comma 6 ».”

Sen. Enzo GIUGO 

1.564 

A.S. 3584


Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:*

“.121-bis All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:  
«9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui all'articolo 52 comma 6 ».”

MERCATALI



1.569


All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

*“121-bis. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*

*Conseguentemente*

l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.

Sen. Massimo Garavaglia



1.566

EMENDAMENTO

1.567  
AS 3584

All'art. 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente comma

«121-bis) - Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".

b) Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente: "Art. 12-bis (Istituzione del Registro digitale degli scioperi nazionali e di maggiore rilevanza).

1. È istituito presso la Commissione il Registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza, che si svolgono nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. Il Registro indica, in relazione a ciascun sciopero, il settore di riferimento, la data, la durata, le modalità ed il bacino di utenza interessato dall'astensione.

2. I criteri per l'individuazione degli scioperi da inserire nel Registro sono stabiliti, entro 90 giorni dalla sua istituzione, con deliberazione della Commissione, che ha, altresì, il compito di valutare l'opportunità di integrare le informazioni indicate al comma 1, tenuto conto della specificità dei diversi settori interessati dallo sciopero e dell'impatto degli stessi sull'utenza.

3. Il Registro è aggiornato in tempo reale e reso disponibile in rete agli utenti mediante l'accesso al sito istituzionale della Commissione.

4. Al fine di garantire la continuità dell'attività dell'Autorità, anche in relazione alla gestione del suddetto Registro, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2 dell'articolo 12, il personale di ruolo della Pubblica Amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 15 ottobre 2012, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione ed inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del Comparto ministeri e dell'Area I della dirigenza, e il medesimo mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo. ».

Sen. Germontani, Sen. Vicari, Sen. De Angelis, Sen. Fleres, sen. Latronico, Sen. Mazzaracchio,  
Sen. Pichetto Fratin, Sen. Zanetta

*Responsible*  
*De Angelis, Fleres, Latronico, Mazzaracchio, Pichetto Fratin, Zanetta*



**Emendamento**

All'art. 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente comma

«121-bis). Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".

b) Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente: "Art. 12-bis (Istituzione del Registro digitale degli scioperi nazionali e di maggiore rilevanza).

1. È istituito presso la Commissione il Registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza, che si svolgono nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. Il Registro indica, in relazione a ciascun sciopero, il settore di riferimento, la data, la durata, le modalità ed il bacino di utenza interessato dall'astensione.

2. I criteri per l'individuazione degli scioperi da inserire nel Registro sono stabiliti, entro 90 giorni dalla sua istituzione, con deliberazione della Commissione, che ha, altresì, il compito di valutare l'opportunità di integrare le informazioni indicate al comma 1, tenuto conto della specificità dei diversi settori interessati dallo sciopero e dell'impatto degli stessi sull'utenza.

3. Il Registro è aggiornato in tempo reale e reso disponibile in rete agli utenti mediante l'accesso al sito istituzionale della Commissione.

Sen. Germontani, Sen. Vicari, Sen. De Angelis, Sen. Fleres, sen. Latronico, Sen. Mazzaracchio,  
Sen. Pichetto Fratin, Sen. Zanetta

*Handwritten signatures:*  
 Germontani, Vicari, Fleres, Latronico, Mazzaracchio, Pichetto Fratin, Zanetta, De Angelis, and another illegible signature.

**1.568**

**EMENDAMENTO**

*All'art. 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente comma*

« 121-bis) - Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e, nel contempo, razionalizzare la spesa inerente la gestione contabile della Commissione di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, il personale di ruolo della Pubblica Amministrazione in servizio in posizione di comando alla data del 15 ottobre 2012 presso la Commissione, che ne fa richiesta, è inquadrato nel ruolo organico della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del Comparto ministeri e dell'Area I della dirigenza, e il medesimo mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo. ».

Sen. Germontani, Sen. Vicari, Sen. De Angelis, Sen. Fleres, sen. Latronico, Sen. Mazzaracchio,  
Sen. Pichetto Fratin, Sen. Zanetta

*De Angelis*  
*Vicari*  
*Fleres*  
*Latronico*  
*Mazzaracchio*  
*Zanetta*  
*Pichetto Fratin*

**1.569**

A.S. 3584


EMENDAMENTO

Art. 1

*Dopo il comma 121, inserire il seguente:*

“121-bis. L’articolo 11, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che l’opzione indicata al primo periodo del medesimo comma è esercitabile anche dalle Forze di polizia che svolgono i servizi ivi previsti sulla base di parametri di qualità e di prezzo pari o più favorevoli rispetto a quelli del Ministero dell’economia e delle finanze .”

BARBOLINI



1.570



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:*

«121-bis. Le disposizioni in materia di rimborso delle spese legali applicabili ai pubblici dipendenti sono estese agli amministratori, eletti o nominati, degli enti locali e degli enti pubblici economici.



*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.000;

2014: - 3.000;

2015: - 3.000.

ANDRIA



## Relazione

La norma, che ha carattere generale e obiettivi programmatici e di indirizzo, rimanda per gli aspetti operativi alla pubblicazione di linee guida e rischia di creare incertezza riguardo le basi di dati di "interesse nazionale" previste dall'articolo 60 del Codice dell'amministrazione digitale. Tali basi di dati, da tempo regolamentate, hanno da sempre assicurato massima apertura in termini di accesso e di fruibilità del dato, tanto da indurre, in alcuni casi, la creazione di nuovi mercati "a valle".

Inoltre, le finalità di pubblicità legale assegnate alle basi di dati prima richiamate e le implicazioni connesse alla tutela della privacy, necessitano specifiche misure che oggi sono attentamente considerate nell'ambito della regolamentazione in essere e dei contratti di licenza adottati, che bilanciano in modo adeguato l'apertura all'accesso e alla fruizione con le esigenze di garanzia nel corretto riutilizzo, le necessarie limitazioni nella rielaborazione ed incrocio in forma massiva, la formalizzazione degli elaborati sia in termini di contenuti che a livello di aggiornamento del dato.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, le parole da “, decentrando le attività gestionali” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “e la struttura centrale per i servizi generali alla rete scientifica articolata in direzioni centrali ed uffici nei limiti indicati dallo statuto. L'incarico di direzione delle direzioni centrali e degli uffici può essere conferito anche a ricercatori e tecnologi dell'Ente dotati dei necessari requisiti professionali. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità per il conferimento di una indennità di risultato aggiuntiva in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti. La durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.”».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Agostini*

1.572

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121-bis. E' istituita l'imposta annuale sulle coperture e chiusure laterali realizzate con strutture precarie di facile rimozione su terrazze, ballatoi o spazi interni, comunque di dimensione non superiore a cinquanta metri quadrati (ICCP). Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. L'imposta ICCP è calcolata nella misura di 1 euro per metro quadrato e comunque non inferiore a 10 euro e non superiore a 50 euro nel totale. Il 50 per cento dell'imposta, che è versata al comune in cui l'immobile ricade, è trasferita al bilancio dello Stato in un apposito capitolo.

FLERES

Fleres

1.573

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121-*bis*. Per la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché per la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati, con strutture di facile rimozione, realizzabili mediante denuncia di inizio attività è istituita una imposta pari a 100 euro per ogni metro quadrato di superficie coperta. Tale imposta è versata per il 50 per cento nelle casse dello Stato e per il 50 per cento nelle casse del comune ove è ubicato l'immobile. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile.

FLERES

Fleres

1.579

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121-*bis*. All'articolo 22 del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Sono, inoltre, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento al comune dell'importo di 100 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. Il 50 per cento di tale importo sarà versato dal comune allo Stato. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a 150 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a 2000 euro ed è subordinata, per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale, al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44."

FLERES

Fleres

1.575

1.576

AS 3584

## EMENDAMENTO


### ARTICOLO 1

Dopo il comma 121, inserire il seguente:

«121-bis. A decorrere dall'anno 2014 il contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applica alle società di capitale con ricavi totali superiori a 500 milioni di euro.».

*Conseguentemente*, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

SPADONI URBANI



#### MOTIVAZIONE:

L'attuale misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità Antitrust risulta eccessivamente gravosa per le imprese oltre che sovrabbondante rispetto alle esigenze dell'Autorità.

Con i criteri stabiliti dall'art. 5-bis, infatti, la platea dei soggetti obbligati al contributo può essere stimata in 5.067 unità pari al numero delle società ricomprese nella classe di volume d'affari superiore a 50 milioni di euro risultante dalle analisi statistiche delle dichiarazioni 2010 (anno d'imposta 2009) pubblicate dal Dipartimento Politiche, Fiscali dell'Agenzia delle Entrate.

Dalle analisi statistiche citate risulta inoltre che il fatturato medio per questa classe è pari a circa 216 milioni di euro. Pertanto, applicando a questo fatturato medio l'aliquota dello 0,08 per mille fissata dall'art. 5-bis, si ottiene un contributo medio pari a circa 17.280 euro per società.

Ciò porta il totale del contributo stimato ad oltre 87 milioni di euro (17.280 moltiplicato 5067 imprese).

Secondo i dati forniti dall'allora Presidente Catricalà nel corso di una indagine

conoscitiva tenutasi alla Camera il 17 novembre 2010, risulta che il bilancio dell'Autorità si aggira intorno ai 50 milioni di euro (Cfr. Camera dei deputati - Commissione affari costituzionali - Indagine conoscitiva nell'ambito della pdl C. 3572- Audizione del 17 novembre 2010).

Non si capisce pertanto perché assicurare all'Autorità un gettito così generoso a scapito delle imprese.

Possiamo infatti stimare che, un'azienda con un fatturato annuo di 300 milioni di euro, verrebbe a corrispondere un contributo pari a 24.000 euro, equivalente al costo di un dipendente.

Considerata l'attuale grave fase di crisi, le aziende si troverebbero a sopportare un gravoso, intollerabile nuovo balzello per finanziare, in modo oltretutto esageratamente sovrabbondante, un'Autorità indipendente, che si aggiungerebbe a quanto già versato in tasse, imposte e contributi vari.

Le imprese in una congiuntura così difficile come quella che in corso, non possono sopportare ulteriori aggravii ed oneri a loro carico.

Occorre dunque provvedere ad un innalzamento della soglia dell'obbligatorietà al versamento, per le imprese con ricavi superiori a 500 milioni.

Possiamo infatti stimare, dai dati dell'annuale indagine di Mediobanca su un campione di 2032 imprese con ricavi medi superiori a 317 milioni di euro, che l'elevazione della soglia dei ricavi a 500 milioni, ridurrebbe il numero dei contribuenti a circa 1300 unità con un conseguente gettito di 36 milioni di euro.

Tale riduzione, oltretutto, avvicinerrebbe la misura contata ad un "contributo" in senso proprio cioè ad un prelievo destinato a coprire parte di una spesa.



Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. A decorrere dal 1 luglio 2013, l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, nonché le attività connesse o complementari, sono effettuate direttamente dall'ente locale ovvero, dai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni nel rispetto della normativa in tema di appalto di servizi.

121-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 121-bis la riscossione dell'imposta municipale unica (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARES), se affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve avvenire su conti correnti bancari o postali, dedicati e vincolati, intestati all'Ente Creditore. Gli enti intestatari dei conti, entro il giorno 10 di ogni mese, stornano, a favore dei differenti soggetti beneficiari, ivi incluso il soggetto affidatario, le competenze ad essi spettanti per effetto delle somme accreditate sui conti di riscossione nel mese precedente, sulla base della rendicontazione del soggetto affidatario.

121-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il termine di cui al comma 121-bis, sono adottati:

- a) un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e dei funzionari responsabili della riscossione;
- b) la revisione dei criteri per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, incluse le cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
- c) le linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, con l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo e la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati.

121-quater. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 restano valide ed efficaci le norme vigenti.

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*  
*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

BARBOLINI



1.577

AS 3584

**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

*"6-quater.* Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno."

*"6-quinquies.* Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale."

  
Sen. Anna Bontrisco

1.578

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121 bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88.



Sen. Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Latronico".

1.579

## Motivazione

L'emendamento persegue la finalità di scongiurare il blocco della realizzazione di piani e programmi finanziati con risorse comunitarie e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione a favore delle Regioni ricadenti all'interno delle Aree sottoutilizzate e degli obiettivi Convergenza e Competitività definiti in attuazione delle politiche di coesione. Detti piani e programmi prevedono, infatti, interventi a favore di amministrazioni pubbliche, enti ed Università che, sebbene già selezionati e finanziati, rischiano di non poter trovare attuazione nei tempi utili richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'emendamento non comporta aggravio di spesa in quanto l'esclusione si applica ad interventi ricadenti in piani già finanziati e soggetti a definanziamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di spesa.

L'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme emendate degli interventi in parola, invece, consente di rispettare la teppistica già definita dai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

1. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11bis dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

MERCATALI, PEGORER



1.580

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

"121-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti<sup>1</sup>, è autorizzato ad emanare un decreto per accelerare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse stanziati e/o assegnate ai sensi del D.Lgs 30 marzo 1990, n. 76 e della legge 23 gennaio 1992, n. 32<sup>2</sup>; il decreto, anche in deroga alle precedenti assegnazioni, individua le procedure e gli appositi strumenti per monitorare i conti nonché per razionalizzare e rimodulare l'utilizzo delle suddette risorse in modo da impiegare le giacenze inutilizzate e renderle immediatamente spendibili sulla base delle esigenze già accertate dai Gruppi di lavoro costituiti per le verifiche disposte con deliberazione del CIPE n. 37 del 22 marzo 2006<sup>3</sup>, assicurando la continuità e la correttezza degli interventi."

*Per le suddette finalità, nonché per assicurare la necessaria assistenza ai Comuni nel conseguimento degli obiettivi, il Ministro per la Coesione Territoriale nomina un comitato formato da esperti particolarmente qualificati costituito ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni"*

Vincenzo De Luca, Andria, Armato

*De Luca V.*

*1.581*

AS 3584

**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

<< 121-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008 può essere alimentato anche dalle risorse dell'Ente a valere sul contributo previsto dal decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 192, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale >>

  
Sen. Anna Bonfrisco 1

1.582

**A.S. 3584**

**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

<< 121-bis. Le disposizioni dell'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1577 del 1947 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 220 del 2002, si interpretano nel senso che, fatte salve le competenze dell'amministrazione finanziaria, la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. La vigilanza non si estende all'accertamento della veridicità delle scritture contabili, del bilancio, della relativa certificazione e della revisione contabile e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. >>

Sen Anna Bonfrisco

1.583



A.S.3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. «1-bis. All'articolo 1, comma 4 alla lettera c) del decreto 5 luglio 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2012" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"».».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Mongiello

*Tomaselli*

*1.584*

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

*"121-bis. Al Decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) all'art. 1 lett. rrr), dopo la parola "motrice", aggiungere il seguente periodo: "; ovvero il veicolo ultraleggero motorizzato (U.L.M.), la cui circolazione è regolata dalla L. 106 del 25.03.1985, anche nelle fasi di circolazione a terra, purchè condotto da pilota munito di regolare brevetto";*
- b) all'art. 122 comma 1, dopo la parola "equiparate", aggiungere le seguenti parole: "nonché i veicoli ultraleggeri motorizzati di cui alla L. 106 del 25.03.1985";*
- c) all'art. 122, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: 2bis: "Gli effetti dell'obbligo assicurativo di cui ai commi 1 e 2 si estendono, anche nel caso di controversie in corso, a tutti i sinistri avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge";*
- d) all'art. 283 comma 1 primo periodo, dopo la parola "veicoli", aggiungere le seguenti parole: "di cui all'art. 1rrr";*
- e) all'art. 283 co. 1 primo periodo, dopo la parola "assicurazione", aggiungere le seguenti parole: "ai sensi degli artt. 122 e seguenti della presente legge".*

Sen| Cosimo Latronico



1.585

## Motivazione

Il presente emendamento tende a risolvere una situazione di oggettivo vuoto normativo che coinvolge i piloti di veicoli ultraleggeri motorizzati vittime di incidenti, i quali, nel caso in cui l'assicuratore fallisca e/o, comunque, non sia in grado di risarcire i danni subiti, rischiano di rimanere senza tutela.

Il Fondo di garanzia previsto dalla legge per altre attività variamente pericolose (come la circolazione stradale e l'attività venatoria), infatti, non li tutela.

E così, mentre il passeggero (o il guidatore) investito da un automobilista assicurato con un assicuratore che poi fallisca viene ugualmente risarcito del danno alla persona mediante apposito fondo (Fondo di garanzia per le vittime della strada); mentre il cacciatore ferito da un compagno assicurato con un assicuratore che poi fallisca viene ugualmente risarcito del danno biologico dal Fondo per la caccia; non altrettanto avviene per lo sfortunato pilota – o addirittura passeggero trasportato – di veicolo ultraleggero motorizzato, il cui assicuratore fallisca. Ad onta di tutte le presunzioni favorevoli di cui l'ordinamento è ricchissimo, e giustamente, nei confronti del trasportato incolpevole.

Si tratta di una palese ingiustizia, dato che, in pari situazione, il danno biologico provocato dalla circolazione stradale e/o dall'attività venatoria viene ristorato, mentre il danno biologico provocato dal volo da diporto non viene minimamente risarcito. *Tamquam non esset*.

Le analogie tra l'attività diportistica e la circolazione stradale e/o la caccia sono, oltretutto, notevoli:

- trattasi di tre attività tutte in qualche modo pericolose, oggettivamente idonee ad offendere colpevolmente altri soggetti;

- trattasi di tre attività di tipo facoltativo/ludico, senza con questo contrassegnarle di negatività;
- trattasi di tre attività per le quali è prevista l'assicurazione obbligatoria da parte dell' esercente; e ciò, proprio per tutelare i terzi estranei ed i terzi trasportati;
- trattasi di tre attività per le quali è prevista azione giudiziale diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

Di queste tre attività, solo il volo da diporto è privo di tutela nel caso in cui l'impresa assicuratrice fallisca. Infatti, mentre per la circolazione stradale è stato introdotto il Fondo di garanzia per le vittime della strada e la mancata previsione di analoga tutela per l'attività venatoria è stata ritenuta incostituzionale dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 470 del 2000 (con conseguente allargamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia ad ipotesi per legge non previste), nulla di analogo (per un'attività analoga quanto a pericolosità) è previsto per il volo da diporto, nel caso in cui l'impresa chiamata a ristorare il danneggiato dei danni subiti fallisca o versi nello stato di liquidazione coatta amministrativa.

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 2 è abrogato;
- b) all'articolo 5, i commi 3 e 4 sono abrogati.

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

*1.586*

A.S. 3584


Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire le parole: " entro  
quindici mesi" con le seguenti: "entro ventiquattro mesi"

MERCATALI, ARMATO



1.587

**A.S.3584**

Emendamento

Art. 1

**Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:**

121-bis. All'articolo 1 comma 4bis. del Decreto Legge 216/2011 convertito con modificazioni dalla legge N.14 del 2012, le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2015".

**MERCATALI**

*Mercatali*

*A. 588*

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. La legge 6 luglio 2012, n. 96, è abrogata. Sono altresì abrogati l'articolo 1, con l'esclusione dei commi 2, 3 e 4, e gli articoli 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

MASCITELLI, BELISARIO

*Mascitelli*

*1.589*



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. I commi 13 e 14 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con odificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

*Conseguentemente, alla Tabella A:*



A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

ANDRIA



A.S. 3584


EMENDMANETO

ART. 1


Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

121. bis Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, nell'anno 2013 le elezioni comunali e provinciali nonché, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le elezioni regionali, sono fissate nella stessa data per la quale sono convocati i comizi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati."

121. ter le eventuali risorse derivanti dall'applicazione della presente norma sono destinate ad aumentare lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 Sen. Calderoli

Sen. Garavaglia



1.591

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:*

121-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di essere erogati rimborsi e contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, anche se riferiti a rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla medesima data.

121-ter. Sono abrogati:

- a) gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
- b) gli articoli da 1 a 6 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

*1.592*

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:*

121-bis. I partiti e i movimenti politici che abbiano cessato la propria attività, anche in ragione della loro inclusione o fusione in nuovi partiti o movimenti politici, sono tenuti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a restituire le somme percepite a titolo di rimborso per le spese elettorali per la partecipazione alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, svoltesi successivamente al 2006, che siano ancora nella loro disponibilità e per le quali non siano stati assunti impegni alla data del 30 ottobre 2012.

121-ter. Le risorse di cui al comma 121-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad integrazione delle risorse destinate agli interventi di natura assistenziale di cui all'articolo 2, commi da 16 a 22.

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

*Mascitelli*

*1.593*

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

1.0.1

Aggiungere il seguente:

*"Art. 1-bis (patto regionalizzato)*

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri
  - a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
  - b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."



Sen. Enzo GHIGO

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



### Relazione illustrativa

La norma destina alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 2.000 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione degli enti locali del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti gli enti locali i nei limiti degli importi individuati, per ciascuna regione, attraverso l'accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1.0.1



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Patto regionalizzato)

1.0.2

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri
  - a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
  - b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

SAIA



EMENDAMENTO

ART.1


Dopo l'Art. 1 aggiungere il seguente:

1.0.3

<< Art. 1-bis (patto regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri
  - a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
  - b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati





DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

## Art.1



Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

## Art. 1-bis

(patto regionalizzato)

1.0.4

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri
  - a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
  - b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Fiorino

Art. 1

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis  
(patto regionalizzato)

1.0.5

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

DE ANGELIS



**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO  
(LEGGE DI STABILITA' 2013)  
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**ART. 1**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente :

"Art. 1-bis

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

1.0.6

1/2  
73

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

  
Sen. Musso

Sen. Gustavino

1.0.6

**Emendamento****Articolo 1**

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

*"Art. 1-bis (Patto Regionalizzato)*

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

"

Sen. Valter Zanetta





**MOTIVAZIONE**

La norma destina alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 2.000 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione degli enti locali del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti gli enti locali i nei limiti degli importi individuati, per ciascuna regione, attraverso l'accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1.0.7

2/2

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Aggiungere il seguente:


1.0.8

*"Art. 1-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di IPT)*

1. All'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA."

Sen. Enzo GHIGO   
Sen. Gilberto Pichetto Fratin 





**Relazione illustrativa**

L'annosa questione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, collegata al mancato adeguamento delle Province a Statuto Speciale Trento e Bolzano, in ordine alla eliminazione della tariffa fissa per gli atti soggetti ad IVA, ha generato una fortissima migrazione delle società di noleggio e leasing verso quei territori che, in virtù della garanzia costituzionale dei loro statuti, ritengono di poter derogare alla norma statale. Con questi emendamenti da un lato si specifica che l'imposta deve essere versata nella Provincia di residenza del locatario e non del locatore, si elimina l'aggancio normativo della tariffa fissa ancora presente nella tabella del decreto ministeriale n. 435/98, e si prevede infine una procedura di recupero di tale maggior gettito da parte del Ministero dell'Economia a valere sulle maggiori risorse incassate dalle Province delle Regioni a Statuto Speciale a fronte di questa sorta di dumping fiscale.

L'emendamento consente, qualora non fosse possibile un recupero diretto delle risorse, una rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Province che sono state maggiormente danneggiate dalle procedure di dumping fiscale.

Si sottolinea che nel 2012 le immatricolazioni per atti soggetti ad IVA registrati nelle Province Autonome di Trento Bolzano ed Aosta hanno prodotto un minor gettito per il restante comparto delle Province stimabile in oltre 100 milioni di euro in termini di IPT e imposta Rcauto.

Alcuni dati

L'analisi si riferisce ai dati relativi al settore del noleggio, considerando il complesso delle immatricolazioni degli atti soggetti ad IVA il dato complessivo è destinato ad aumentare.

NOLEGGI	GEN SETT 2011	GEN SETT 2012	SCOSTAMENTO FORMALITA'	SCOSTAMENTO %
ROMA	141.792	21.685	- 120.107	-85%
TRENTO	427	66.304	65.877	15428%
BOLZANO	132	66.654	66.522	50395%
AOSTA	6.813	30.685	23.872	350%
TORINO	376	581	205	55%
MILANO	18.066	8.620	- 9.446	-52%
FIRENZE	37.676	1.328	- 36.348	-96%
<b>totale</b>	<b>205.282</b>	<b>195.857</b>		

Periodo	Totale maggiori immatricolazioni Trento Bolzano Aosta	Imposta fissa 150,81	Minor gettito IPT Province imposta proporzionale € 380 (ipotesi 80KW)	Minor gettito RCAUTO Province € 500 * 12,5% imposta € 63	Totale Minor gettito Province 2012
genn/sett	156.271,00	23.567.229,51	59.382.980,00	9.845.073,00	69.228.053,00
proiezione 31/12	256.000,00	38.607.360,00	97.280.000,00	16.128.000,00	113.408.000,00

1.0.8

2/2



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

*(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)*

1.0.9

1. All'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al DM 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

SAIA

Sevi

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo l'Art. 1 aggiungere il seguente:

<< Art. 1-bis (ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2.. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .>>


SEN. MARIA ELISABETTA ALBERTI CADEUATI  
Maria Elisabetta Alberti Cadeuati



DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art. 1

Dopo l'art. 1, aggiungere il seguente:



Art. 1-bis

(ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2.. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

*F. 122820K*

EMENDAMENTO

Art. 1

1.0.12

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis  
(ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".
2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

DE ANGELIS



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

10.13

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

*(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)*

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446, dopo il comma 11 è inserito il seguente:  
"11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".
- 2.. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

MERCATALI, ANDRIA, BOSONE, MARINO Mauro, MONGIELLO

Mercatali

**Emendamento****Articolo 1**

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni in materia di Ipt)

1.0.14

1. all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2.. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

Sen. Valter Zanetta

Zanetta



**Motivazione**

L'annosa questione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, collegata al mancato adeguamento delle Province a Statuto Speciale Trento e Bolzano, in ordine alla eliminazione della tariffa fissa per gli atti soggetti ad IVA, ha generato una fortissima migrazione delle società di noleggio e leasing verso quei territori che, in virtù della garanzia costituzionale dei loro statuti, ritengono di poter derogare alla norma statale. Con questi emendamenti da un lato si specifica che l'imposta deve essere versata nella Provincia di residenza del locatario e non del locatore, si elimina l'aggancio normativo della tariffa fissa ancora presente nella tabella del decreto ministeriale n. 435/98, e si prevede infine una procedura di recupero di tale maggior gettito da parte del Ministero dell'Economia a valere sulle maggiori risorse incassate dalle Province delle Regioni a Statuto Speciale a fronte di questa sorta di dumping fiscale.

L'emendamento consente, qualora non fosse possibile un recupero diretto delle risorse, una rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Province che sono state maggiormente danneggiate dalle procedure di dumping fiscale.

Si sottolinea che nel 2012 le immatricolazioni per atti soggetti ad IVA registrati nelle Province Autonome di Trento Bolzano ed Aosta hanno prodotto un minor gettito per il restante comparto delle Province stimabile in oltre 100 milioni di euro in termini di IPT e imposta Rcauto.

1.0.14

②/2

EMENDAMENTO



AS 3584

A.O.15

ARTICOLO 1

Aggiungere il seguente:

*" Art. 1-bis. (Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)*

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

«28- bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.»

28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.» "



Sen. Enzo Ghileo  
Sen. Gilberto Pichetto Fratin



## Relazione illustrativa

Il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Salva Italia) dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

Il comma 35 dell'articolo 14 del medesimo decreto prevede che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune.

L'articolo 7, comma 2, lettera gg ter del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012 (termine prorogato al 1 gennaio 2013) la società Equitalia Spa deve cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

Deve innanzitutto essere chiaro che i comuni riscuotono il tributo provinciale insieme al tributo comunale, nulla modificandosi rispetto alla situazione attuale relativa alla tassa/tariffa rifiuti, applicando, per il relativo calcolo, la percentuale deliberata da ciascuna provincia all'importo del tributo comunale.

Inoltre, che a partire dal luglio 2013 i comuni non potranno più ricorrere ad Equitalia per il servizio di riscossione della nuova tares, e del collegato tributo ambientale, ma dovranno gestirlo direttamente attraverso i propri uffici.

In mancanza di disposizioni uniformi per il riversamento del tributo ambientale alle Province, ogni comune potrebbe adottare comportamenti diversi e non necessariamente idonei a garantire continuità di incasso per le province. Attualmente, la gran parte dei comuni si avvale del sistema Equitalia, che è obbligata ad effettuare ogni dieci giorni il riversamento di quanto introitato.

Una volta che i comuni saranno passati in gestione diretta – in assenza di previsione normativa - le province correranno il rischio di veder allungare in maniera anche consistente i tempi di incasso del proprio tributo, accessorio a quello comunale, senza possibilità di computare previsioni di bilancio attendibili per tale posta in entrata.

Si rende necessario, quindi, chiarire che sono i comuni che riscuotono il tributo provinciale nonché prevedere delle scadenze specifiche per i relativi riversamenti alle province, definendo altresì a livello normativo sia il compenso spettante ai comuni per tale attività che il loro ruolo di agenti contabili nella riscossione del tributo ambientale.

1.0.15

2/2

## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

## Emendamento

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente

1.0.16

## Art. 1-bis

*(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)*

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.”

28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.”

SAIA

Ses



## EMENDAMENTO

## ART.1

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

<<Art. 1-bis (Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

28bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.>>

SEN. MARIA ELISABETTA ALBERTI CASSELLATI  
 291  
 Maria Elisabetta Alberti Casellati

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)**

**Art.1**

Dopo l'art. 1, aggiungere il seguente

*1.0.18*

**Art. 1-bis**

**(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)**

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*1.0.19*

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis

*(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)*

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

" 28 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

MERCATALI, ANDRIA, BOSONE, MARINO Mauro, MONGIELLO

*Mercatali*

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.”

*F. Zeri*

*1.0.20*



## EMENDAMENTO

Art. 1

Art. 1-bis

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1.0.21

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

DE ANGELIS



**Emendamento****Articolo 1**

1.0.22

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

*"Art. 1-bis (Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)*

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

Sen. Valter Zanetta



**MOTIVAZIONE**

Il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Salva Italia) dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

Il comma 35 dell'articolo 14 del medesimo decreto prevede che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune.

L'articolo 7, comma 2, lettera gg ter del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012 (termine prorogato al 1 gennaio 2013) la società Equitalia Spa deve cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

Deve innanzitutto essere chiaro che i comuni riscuotono il tributo provinciale insieme al tributo comunale, nulla modificandosi rispetto alla situazione attuale relativa alla tassa/tariffa rifiuti, applicando, per il relativo calcolo, l a percentuale deliberata da ciascuna provincia all'importo del tributo comunale.

Inoltre, che a partire dal luglio 2013 i comuni non potranno più ricorrere ad Equitalia per il servizio di riscossione della nuova tares, e del collegato tributo ambientale, ma dovranno gestirlo direttamente attraverso i propri uffici.

In mancanza di disposizioni uniformi per il riversamento del tributo ambientale alle Province, ogni comune potrebbe adottare comportamenti diversi e non necessariamente idonei a garantire continuità di incasso per le province. Attualmente, la gran parte dei comuni si avvale del sistema Equitalia, che è obbligata ad effettuare ogni dieci giorni il riversamento di quanto introitato.

Una volta che i comuni saranno passati in gestione diretta – in assenza di previsione normativa - le province correranno il rischio di veder allungare in maniera anche consistente i tempi di incasso del proprio tributo, accessorio a quello comunale, senza possibilità di computare previsioni di bilancio attendibili per tale posta in entrata.

Si rende necessario, quindi, chiarire che sono i comuni che riscuotono il tributo provinciale nonché prevedere delle scadenze specifiche per i relativi riversamenti alle province, definendo altresì a livello normativo sia il compenso spettante ai comuni per tale attività che il loro ruolo di agenti contabili nella riscossione del tributo ambientale.

1.0.22

2/2

S. 3584

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

(Articolo 1-bis.

(Disciplina della riscossione degli enti locali)

1.0.23

1. A decorrere dal 1 luglio 2013, l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, nonché le attività connesse o complementari, sono effettuate direttamente dall'ente locale ovvero, dai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni nel rispetto della normativa in tema di appalto di servizi.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 la riscossione dell'imposta municipale unica (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARES), se affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve avvenire su conti correnti bancari o postali, dedicati e vincolati, intestati all'Ente Creditore. Gli enti intestatari dei conti, entro il giorno 10 di ogni mese, stornano, a favore dei differenti soggetti beneficiari, ivi incluso il soggetto affidatario, le competenze ad essi spettanti per effetto delle somme accreditate sui conti di riscossione nel mese precedente, sulla base della rendicontazione del soggetto affidatario.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il termine di cui al comma 1, sono adottati:

a) un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e dei funzionari responsabili della riscossione;

b) la revisione dei criteri per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, incluse le cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

c) e linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, con l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo e la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati.

4. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 restano valide ed efficaci le norme vigenti.

Garavaglia  
Vaccari



A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO**

**(LEGGE DI STABILITA' 2013)**

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**ART. 1**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

1.0.24

"Art. 1-bis. All'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

"11- bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11- ter.
- b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
- c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.
- d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.
- e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

11-ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi contestualmente al provvedimento di cui al comma 11-bis, lettera e); al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;
- b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è parimenti determinata dal provvedimento di cui alla precedente lettera a); il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo 0,3 per cento e in diminuzione fino all'annullamento;

c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo."

*Conseguentemente*, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;



alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

1.0.24

  
Sen. Musso  
Sen. Gustavino  


AS 3584

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

L.O. 25

Articolo 1-bis.

*(Comuni montani svantaggiati)*

1. Ai soli fini dell'articolo 2, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati.
2. Le regioni, in attuazione dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.
3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto provvede al riconoscimento, come comuni montani svantaggiati, dei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e caratterizzati alternativamente da:
  - a) posizionamento di almeno il 70 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;
  - b) posizionamento di almeno il 40 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.
4. Ai fini dell'individuazione come comune montano svantaggiato è richiesta, oltre ai requisiti di cui al comma 3, la sussistenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori interessati"
- 5 i criteri per gli indicatori di cui al comma precedente sono:
  - a) Classi di ampiezza democratica;
  - b) Quota altimetrica;
  - c) Livello di spopolamento tra due censimenti;
  - d) Incidenza della popolazione anziana sulla popolazione totale;
  - e) Numero di addetti rapportati alla popolazione.

Articolo 1-ter

*(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati)*

1. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

1/2

281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 1, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a. servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
- b. servizi scolastici;  
valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;  
incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;  
sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;  
valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;  
interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo.
- c. servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici;
- d. servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
- e. miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;
- f. diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e-government*;
- g. servizi di telecomunicazione;
- h. progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
- i. promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
- j. sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e finanze.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Vaccari

Montani

1.0.25

A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO**

**(LEGGE DI STABILITA' 2013)**

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art. 1**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

All'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. "

*Conseguentemente*, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:



"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

SEN. MUSSO

SEN. GUSTAVINO

*1.0.26*



*75*

A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO**

**(LEGGE DI STABILITA' 2013)  
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**ART. 1**

*1.0.27*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis. All'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

*Conseguentemente*, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

  
Sen. Musso

Sen. Gustavino





A.S. 3584

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO  
(LEGGE DI STABILITA' 2013)  
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

ART. 1

1.0.28

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate e hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza, a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

2. Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno."

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;


alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

  
Sen. Musso

Sen. Gustavino



DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO  
(LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art. 1

1.0.29

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

" Art. 1-bis.

1. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.000 milioni".

2. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente:

"2. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili."

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;


alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

  
Sen. Musso

Sen. Gustavino

  
72

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Art. 1-bis

1.0.30

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:  
"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Agostini

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Art. 1-bis

1.0.31

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n 267 comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sentenze passate in giudicato"

*Conseguentemente*, Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Agostini

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

1.0.32

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<< Art. 1-bis. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le risorse a valere sui commi 95 e 96 dell'art. 1 >>

Sen. Anna Bonfrisco



AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

1.0.33

Dopo l'art. 1, inserire il seguente:

<< Art. 1-bis. All'art. 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, dopo la lett. o) è aggiunta la seguente: "p) per gli anni 2013, 2014, 2015 le somme impegnate da parte delle Regioni, con riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."

Sen. Anna Bonfrisco



A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-bis

All' articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 , n. 134 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

DE ANGELIS



1.0.34

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo

Art. 1-bis

1.0.35

All'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a. , è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

b) al comma 5, dopo le parole: " dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti parole: " , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.,"


c) al comma 6 dopo le parole "fissata entro il limite massimo di 150 unità", inserire "nonché" le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, "

DE ANGELIS





EMENDAMENTO  
ART. 1



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1

(Rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:

a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quelli dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole;

b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente dal Ministero della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

2. Non possono transitare nel ruolo normale gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836 del Decreto Legislativo n.66 del 15 marzo 2010.

3. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

4. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed al fine di assicurare l'effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la rideterminazione del grado e dell'anzianità rileva ai soli fini giuridici, mentre dal punto di vista retributivo e previdenziale gli effetti decorrono dal momento in cui l'ufficiale interessato avrebbe maturato il grado di capitano ovvero di maggiore in assenza della ricostruzione di carriera prevista dal comma 1».

ESPOSITO *Esposito*

1.0.36

## EMENDAMENTO

Art. 1

L.O.37

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

«Art. 1-bis. 1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;

b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».

PERDUCA PORETTI

Perduca

## EMENDAMENTO

Art. 1

1.0.38

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

«Art. 1-bis. (armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri) 1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:

Il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.

I maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della Difesa su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.

3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- al comma 12, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- al comma 13, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;*

b) *il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*

c) *i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

4. *A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:*

a) *i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*

b) *il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;*

c) *il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;*

d) *i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

e) *i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

5. *A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.*

6. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.*

7. *Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.*

8. *Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.*

9. *I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.*

10. *Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».*

PERDUCA, PORETTI

*Perduca*

*1-0.38*

*2/2*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 78 inserire il seguente:

**Comma 78 bis**

1. Al fini del contenimento della spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per la copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011 si procede mediante scorrimento delle graduatorie relative agli idonei dei concorsi precedenti, in deroga all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso uno o più provvedimenti straordinari.
2. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli idonei a cui sarà conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, sono confermati nella medesima sede di servizio.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche degli idonei ammessi per la copertura degli stessi, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.
4. In ogni caso le decorrenze giuridiche sono assegnate dando la priorità agli idonei delle graduatorie piu' datate e decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le decorrenze economiche sono congelate fino al 31 dicembre 2014.
5. La durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.
6. Per quanto non previsto dai commi 1 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'art.24 *quater* e 24 *quinques* del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n°335, e dei relativi provvedimenti attuativi.

FERRARA

Ferrara

1.0.39

A.S. 3584

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

Articolo 1-bis

L.O. 40

- 1) Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'art. 22 è sostituito dal seguente

Art. 22

Segretario generale

1. Il CNEL ha un segretario generale, che è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento e dall'Ufficio di Presidenza.
2. Nel ruolo dei dirigenti del CNEL sono previsti due posti di Consigliere (Dirigente di 1° fascia), uno dei quali esercita le funzioni di Segretario generale previste al comma precedente. Il secondo Consigliere esercita le funzioni vicarie del primo, oltre a quelle eventualmente attribuitegli dal regolamento o dall'Ufficio di Presidenza.
3. Il Segretario generale e il Consigliere Vicario sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del CNEL".

b) all'art. 23 sono soppressi i commi 6 e 7.

2) la dotazione organica del personale del CNEL non avente qualifica dirigenziale di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è ridotta di dieci unità a decorrere dal 1.1.2013.

Alle nomine di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n 936, come modificato dalla presente legge, si provvede, in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.


Le parole di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, "La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti", sono abrogate.

All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste dalla legge e dal regolamento" sono inserite le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza".

La dotazione finanziaria del CNEL a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2013 è ridotta, rispetto alla dotazione finanziaria attribuita per l'anno 2012, di 700.000,00 (settecentomila/00) euro in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui al precedente art.7-bis ed al primo comma del presente articolo, non ché di tre milioni a valere sulle altre spese di funzionamento.

3)" Le Università restano escluse dalla sfera di applicazione dell'art. 21 della Legge 183/2010 in quanto amministrazioni in cui opera personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 165/2001".

Sen. Enrico Morando



1.0.40

~~Art. 1~~

Dopo l'articolo ~~1~~ è aggiunto il seguente articolo 5-bis:


Art. ~~1~~-bis

L.O. 41

*(Riduzione delle spese per le auto blu)*

1. Hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

